CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 giugno 2008 (17.09)

8216/2/08
REV 2

LIMITE

COPEN 70
EJN 26
EUROJUST 31

PUBLIC

NOTA

della:	Presidenza
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	8216/1/08 REV 1 COPEN 70 EJN 26 EUROJUST 31
Oggetto:	Versione definitiva del manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo

Nella riunione del 17 luglio 2007 il gruppo "Cooperazione in materia penale" (esperti del mandato d'arresto europeo)[1] ha scambiato opinioni sui problemi pratici relativi al processo di emissione ed esecuzione del mandato d'arresto europeo. Per risolvere tali questioni, le delegazioni hanno preso in esame la proposta della presidenza di redigere delle linee guida comuni sulla compilazione del modello del mandato di arresto europeo.

La presidenza ha constatato un consenso generale tra le delegazioni sulla necessità di redigere un manuale. Si è inoltre suggerito di ridiscutere il progetto di proposta successivamente, durante la presidenza portoghese, in sede di gruppo "Cooperazione in materia penale" (esperti del mandato d'arresto europeo).

Il compito è stato affidato alla presidenza, assistita dal Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. I manuali attualmente in vigore presso gli Stati membri e l'esperienza degli specialisti della rete giudiziaria europea e di Eurojust sono serviti da base per la redazione del testo proposto.

[1] Vedi risultati dei lavori, 12053/07 JAI 407 COPEN 115 EJN 43 EUROJUST 23

La rete giudiziaria europea ha discusso l'iniziativa nella riunione del 28 febbraio 2008. Nella riunione del 30 aprile 2008 gli esperti del mandato di arresto europeo (gruppo "Cooperazione in materia penale") hanno discusso l'iniziativa nei dettagli. Nella riunione del 14-15 maggio 2008 il comitato dell'articolo 36 ha approvato il manuale con l'intesa di procedere ad una valutazione dell'uso dopo 18 mesi.

Si allega per le delegazioni il manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo.

_____

ALLEGATO

MANUALE EUROPEO
SULL'EMISSIONE
DEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO[1]

[1] Le osservazioni contenute nel presente documento non sono vincolanti e non incidono sulla legislazione interna di esecuzione della decisione quadro. Si tratta semplicemente di raccomandazioni. Si ricorda alle autorità giudiziarie, tuttavia, l'obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alla decisione quadro (cfr. la causa Pupino, Corte di giustizia delle Comunità europee, C-105/03).

INTRODUZIONE

- Scopo della presente pubblicazione è fornire orientamenti per l'adozione di buone prassi alla luce dell'esperienza acquisita, offrendo nel contempo ai giudici e pubblici ministeri competenti informazioni specifiche su come compilare al meglio i modelli del mandato di arresto europeo. Il testo comprende esempi specifici a tal fine.

- Il mandato d'arresto europeo è il primo strumento giuridico basato sul reciproco riconoscimento delle decisioni prese in materia penale. Implica un cambiamento radicale rispetto al vecchio sistema di estradizione, che è stato sostituito da un sistema di consegna in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che incide, in particolare, su procedure, termini e motivi di non consegna di una persona. Il mandato d'arresto europeo è pertanto strettamente legato all'obiettivo del trattato figurante nell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea.

- Tale mandato dovrebbe essere usato in modo efficace, effettivo e proporzionato in quanto mezzo di prevenzione e contrasto della criminalità, nel rispetto dei diritti umani delle persone sospettate e condannate. Lo strumento, basato sulla privazione della libertà personale, è in teoria concepito per favorire il perseguimento delle forme più gravi e dannose di criminalità che ne giustifichino sostanzialmente l'uso, o ai fini dell'esecuzione delle sentenze. È inteso a essere usato solo laddove un mandato d'arresto o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza siano stati emessi a livello nazionale.

- "Il mandato d'arresto europeo è concepito in modo da avere un effetto uniforme in tutta l'Unione europea. Si prefigge come scopo una consegna tempestiva e rapida. Occorre tener presente che, per ovvie ragioni pratiche, un gran numero di mandati d'arresto europei non sono diretti ad un solo Stato membro: si veda la relazione del comitato della Camera dei Lord sull'Unione europea intitolata "Mandato d'arresto europeo: ultimi sviluppi" (HL Paper 156), punto 21. Il modello allegato alla decisione quadro è stato concepito su queste basi. La persona che emette un mandato d'arresto europeo non è tenuta a inviarlo ad un determinato Stato membro. Una volta emesso, è utilizzabile ovunque la persona ricercata si trovi al momento dell'esecuzione del mandato stesso".[1]

- Il manuale è stato redatto durante le presidenze portoghese e slovena con l'assistenza di diversi esperti del mandato d'arresto europeo in Europa, nonché con l'assistenza della Rete giudiziaria europea, di Eurojust, del Segretariato generale del Consiglio dell'UE e della Commissione europea. E' stato approvato dal comitato dell'articolo 36 nella riunione del 14-15 maggio 2008. E' stato questo stesso comitato a discutere le disposizioni della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo durante la presidenza belga nel 2001.

- Il presente manuale potrà essere aggiornato in futuro, all'occorrenza, sulla base dell'esperienza pratica, delle modifiche alla decisione quadro o dell'evoluzione della giurisprudenza.

- Eventuali proposte relative al testo del presente manuale vanno inviate al Consiglio dell'UE, Segretariato generale, Unità di cooperazione giudiziaria in materia penale, Rue de la Loi 175, B-1040 Bruxelles (indirizzo elettronico: eaw@consilium.europa.eu) o alla Commissione europea, DG JLS, Unità di cooperazione giudiziaria in materia penale, Commissione europea, B-1049 Bruxelles.

_____

[1] Parere di Lord Hope of Craighead nella causa Dabas contro l'alta Corte di giustizia, Madrid [House of Lords, 2007 UK HL 6].

INDICE

1. Decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo 9

1.1. Definizione ed elementi principali del mandato d'arresto europeo 10
1.2. Formulario di mandato d'arresto europeo 11

2. Esecuzione del mandato d'arresto europeo negli Stati membri dell'UE 12

2.1. Dichiarazioni degli Stati membri sul regime speciale relativo alla data in cui i reati sono stati commessi 12
2.2 Consegna di cittadini 13

3. Criteri da applicare nell'emissione del mandato d'arresto europeo - principio di proporzionalità 14

4. Traduzione di un mandato d'arresto europeo 15

4.1. Lingue accettate dagli Stati membri dell'UE che ricevono un mandato d'arresto europeo 16

5. Termine entro il quale l'autorità dell'esecuzione deve ricevere il mandato d'arresto europeo dopo l'arresto di una persona 16

6. Compilazione del modello di mandato d'arresto europeo 16

7. Trasmissione del mandato d'arresto europeo 18

7.1. Se la persona da arrestare è stata localizzata 18
7.2. Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto 19

7.3. Sistema d'Informazione Schengen - SIS 19
7.4. Il mandato d'arresto europeo nel SIS one4all 19
7.5. Trasmissione via Interpol 21

8. Ruolo di Eurojust 21

9. Rete giudiziaria europea 22

10. Fiches Françaises"- orientamenti dei singoli Stati membri 22

11. Accordo tra la Norvegia e l'Islanda e l'Unione europea 23

12. Decisioni pertinenti della Corte di giustizia delle Comunità europee 23

13. Decisioni di alcune Corti supreme (in sintesi) 23

14. Collegamenti ad altre informazioni sul mandato d'arresto europeo 23

15. Esempio di compilazione del modello di mandato d'arresto europeo 24

ALLEGATI

Allegato I	Decisione quadro del Consiglio (2002/584/GAI) del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri	25
Allegato II	Modello del mandato d'arresto europeo	49
Allegato III	Orientamenti su come compilare il modello del mandato d'arresto europeo	55
Allegato IV	Lingue accettate dagli stati membri che ricevono un mandato d'arresto europeo	76
Allegato V	Termini per la ricezione del mandato d'arresto europeo in seguito all'arresto della persona ricercata	78
Allegato VI	Sentenza della corte (Grande Sezione)	80
	Sentenza della corte (Grande Sezione)	99
Allegato VII	Decisioni di alcune corti supreme (in sintesi)	119
Allegato VIII	Elenco dei punti di contatto e relativi estremi in relazione al MAE	125

1. Decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo

Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo.[1]
A norma dell'articolo 34, paragrafo 1 gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2004, il nuovo sistema ha sostituito, con qualche eccezione, gli accordi di estradizione con il nuovo regime di consegna. Per quanto riguarda la consegna tra Stati membri, sono state sostituite le disposizioni corrispondenti delle seguenti convenzioni:

- convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;
- accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;
- convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995;
- convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;
- titolo III, capitolo 4 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria esecutiva nell'Unione europea, emessa da uno Stato membro ed eseguita in un altro Stato membro in base al principio del reciproco riconoscimento.

[1] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

1.1. Definizione ed elementi principali del mandato d'arresto europeo

Il mandato d'arresto europeo ha sostituito il tradizionale sistema di estradizione con un meccanismo più semplice e rapido di consegna delle persone ricercate ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. Il mandato può essere emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti puniti a norma della legislazione interna con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà *della durata massima non inferiore a dodici mesi* [1] (durante le fasi d'indagine, di istruzione e processuale, fino alla sentenza definitiva) o può essere emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà di *almeno 4 mesi.* Questi criteri non sono cumulativi.

Le autorità centrali, che svolgevano un ruolo sostanziale nella procedura di estradizione, sono ora solitamente escluse dalla procedura del mandato d'arresto europeo, anche se possono comunque agire come unità di supporto, trasmissione e informazione in generale. Per semplificare le richieste e renderne più agevole il trattamento, queste sono ora trasmesse in modo uniforme compilando *il modello di mandato d'arresto europeo*.

La decisione quadro riflette la filosofia d'integrazione in uno spazio giudiziario comune e comporta una nuova forma di cooperazione basata sulla fiducia reciproca tra Stati membri. La consegna dei cittadini diventa un principio e una regola generale, con poche eccezioni. Tali eccezioni si riferiscono a termini di tempo e a disposizioni relative all'esecuzione.[2] La pratica ha mostrato che circa un quinto delle consegne nell'Unione riguarda concittadini, anche se spesso sono stipulate condizioni al rimpatrio o all'esecuzione della pena, conformemente alla decisione quadro, nell'attuazione della consegna.

---

[1] Va rilevato che "*la durata massima non inferiore a dodici mesi*" di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro, va interpretata secondo il vecchio regime di estradizione (ossia la convenzione europea di estradizione del 1957 e la convenzione relativa all'estradizione nell'UE del 1995). Nella normativa di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro, si dovrebbe indicare pertanto che il mandato d'arresto europeo può essere emesso nei casi in cui la pena che può essere inflitta per il reato è pari o superiore a 12 mesi.

[2] Cfr. punto 2.2 sulla consegna dei cittadini del proprio paese.

I motivi di rifiuto della cooperazione sono stati ridotti. La decisione quadro ha soppresso la verifica della doppia incriminazione come motivo di non esecuzione e non consegna in relazione all'elenco delle 32 categorie di reato, quali definite dallo Stato membro emittente, se in detto Stato membro la durata massima della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni. Se la pena per il reato in questione è inferiore a 3 anni o se il reato non è compreso nell'elenco, continua ad applicarsi la doppia incriminazione.

Di conseguenza, laddove i reati indagati o giudicati corrispondono, nello specifico, al tipo di descrizione nella legislazione dello Stato emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può verificare la doppia incriminazione del reato.

1.2. Modello di mandato d'arresto europeo

Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria nella forma prescritta dalla decisione quadro. Il modello è allegato alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. Occorre servirsi del modello, anche se ciò non sempre risulta chiaramente dalla legislazione di alcuni Stati membri. L'intenzione del Consiglio è di varare uno strumento di lavoro che le autorità giudiziarie emittenti possano facilmente compilare e che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possano altrettanto facilmente riconoscere. Uno degli obiettivi del modello è evitare traduzioni lunghe e costose e agevolare l'accessibilità delle informazioni. Va usato soltanto questo modello e non è possibile alterarlo. Poiché costituisce in linea di principio la sola base dell'arresto e successiva consegna della persona ricercata, dovrà essere compilato con particolare cura per evitare inutili richieste d'informazioni complementari. Il modello può essere compilato e stampato sul sito web della rete giudiziaria europea (RGE) http://www.ejn-crimjust.europa.eu/documents.aspx.

2. Esecuzione del mandato d'arresto europeo negli Stati membri dell'UE

2.1. Dichiarazioni degli Stati membri sul regime speciale relativo alla data in cui i reati sono stati commessi

A norma dell'articolo 32, paragrafo 1 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della decisione quadro, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione applicherà la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo solo ai reati commessi dopo una certa data da precisare, che non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Se i reati sono stati commessi prima delle date sotto indicate è necessaria una richiesta di estradizione tradizionale per consegnare la persona ricercata.

I seguenti Stati membri hanno rilasciato una siffatta dichiarazione:

–	Austria:	reati commessi dopo il 7 agosto 2002
–	Repubblica ceca:	reati commessi da cittadini cechi dopo il 1° novembre 2004;[1]
–	Francia:	reati commessi dopo il 1° novembre 1993
–	Italia:	reati commessi dopo il 7 agosto 2002. Per la legislazione italiana, l'Italia non può eseguire i mandati d'arresto europei emessi prima del 14 maggio 2005.
–	Lussemburgo:	reati commessi dopo il 7 agosto 2002 (sarà presentata una legge in Parlamento)

Solo l'Austria, la Francia e l'Italia hanno notificato il Consiglio conformemente alla decisione quadro. Per quanto riguarda l'Italia, la legislazione si discosta dalla dichiarazione.

Pertanto, se i reati sono stati commessi prima delle date sopra indicate, la procedura di consegna della persona ricercata sarà effettuata tramite la richiesta tradizionale di estradizione, non tramite il modello di mandato d'arresto europeo.

[1] 10750/06 COPEN 69 EJN 17 EUROJUST 31.

2.2. Consegna di cittadini

Il mandato d'arresto europeo abolisce la non esecuzione della consegna, prevista dal vecchio sistema di estradizione, a motivo della nazionalità della persona ricercata. Questa generalizzazione della consegna di cittadini è una delle conquiste più importanti della decisione quadro, ottenuta tuttavia a spese di alcune difficoltà costituzionali in taluni Stati membri.

In *Germania* la legge di recepimento è stata annullata con decisione della Corte costituzionale federale il 18 luglio 2005; la decisione impediva la consegna di cittadini tedeschi ma non l'estradizione di cittadini stranieri, fino alla nuova legge del 20 luglio 2006, entrata in vigore il 2 agosto 2006.

In *Polonia*, con decisione del 27 aprile 2005, il Tribunale costituzionale ha rinviato gli effetti dell'annullamento parziale della legge di recepimento fino al 6 novembre 2006. Le modifiche sono state apportate in tempo e dal 7 novembre 2006 la Polonia ha consegnato i propri cittadini a condizione che il reato per cui si chiede la consegna sia stato commesso fuori dalla Polonia e sia considerato reato dalla legislazione polacca.

A *Cipro*, con decisione del 7 novembre 2005 la Corte suprema ha dichiarato la legge che recepiva il mandato d'arresto europeo contraria alla Costituzione cipriota. Una revisione è entrata in vigore il 28 luglio 2006. Tuttavia il nuovo articolo 11, in seguito alla modifica, introduce un limite temporale alla consegna di cittadini nazionali, in quanto detta consegna è possibile solo per atti commessi dopo la data di adesione di Cipro all'Unione, vale a dire il 1° maggio 2004.

Secondo l'articolo 33 della decisione quadro, fintanto che non avrà modificato la legislazione nazionale e al più tardi sino al 31 dicembre 2008, l'Austria può rifiutarsi di eseguire un mandato nel caso di cittadini austriaci, se i reati in questione non sono punibili a norma della legislazione austriaca.

La *Repubblica ceca* continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi da cittadini cechi prima del 1° novembre 2004 secondo il sistema di estradizione applicabile anteriormente alla data di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea, ossia secondo la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, i due protocolli di modifica rispettivamente del 15 ottobre 1975 e del 17 marzo 1978, la convezione di applicazione dell'accordo di Schengen e gli accordi bilaterali applicabili. Secondo la disposizione della sez. 403, punto 2 del codice di procedura penale (legge n. 141/1961Coll., modificata) la Repubblica ceca può consegnare propri cittadini ad un altro Stato membro dell'UE solo a condizione di reciprocità.

3. Criteri da applicare nell'emissione del mandato d'arresto europeo - principio di proporzionalità

È ovvio che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo non comporta l'obbligo per lo Stato membro emittente di effettuare un controllo di proporzionalità. Questo punto sarà deciso in ultima analisi dalla legislazione e dalla prassi giudiziaria degli Stati membri. Si vedano tuttavia la causa Advocaten voor de Wereld nell'allegato VI e l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Data la gravità delle conseguenze dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per quanto riguarda le restrizioni relative alla libertà fisica e di circolazione della persona ricercata, le autorità competenti, prima di decidere l'emissione del mandato, dovrebbero tener presente per quanto possibile considerazioni di proporzionalità ponderando l'opportunità del mandato nel caso specifico rispetto alla misura da applicare e alle sue conseguenze. Pertanto, non si dovrebbe scegliere il mandato d'arresto europeo laddove la misura coercitiva che sembra proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione non è una misura preventiva privativa della libertà.

Il mandato non dovrebbe essere emesso, ad esempio, se benché una misura preventiva privativa della libertà sia ammissibile, si possa scegliere un'altra misura coercitiva non privativa della libertà, come l'obbligo di fornire una dichiarazione d'identità e di residenza - o una misura che comporti l'immediato rilascio della persona dopo la prima audizione giudiziaria.

Questa interpretazione è coerente con le disposizioni della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e con la filosofia generale soggiacente alla sua attuazione, al fine di rendere il mandato uno strumento efficace per combattere soprattutto le forme gravi di criminalità organizzata.

Al momento dell'emissione di un mandato d'arresto europeo occorre valutare caso per caso tenendo conto di tutti i vari elementi, compresa la gravità del reato, la misura da applicare nello Stato dell'esecuzione, le risorse da dedicarvi e, in particolare, il fatto che la misura implica la privazione della libertà di un individuo.

4. Traduzione di un mandato d'arresto europeo

Il mandato d'arresto europeo va inviato, corredato di una traduzione nella lingua dello Stato dell'esecuzione o in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea accettata da detto Stato, tramite una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (cfr. allegato IV).

Dati i brevi termini d'esecuzione del mandato d'arresto europeo, è opportuno, se si conosce il luogo di soggiorno della persona ricercata, tradurre in anticipo il mandato stesso nella lingua del paese in cui la persona presumibilmente si trova. Se il mandato d'arresto europeo è trasmesso direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione o all'autorità centrale, deve essere corredato di traduzione.

In altri casi, il mandato va tradotto con urgenza in una delle lingue accettate dallo Stato membro dell'esecuzione nel quale la persona è stata arrestata, entro il termine stabilito dallo Stato membro che riceve il mandato stesso.

La maggior parte degli Stati membri che si servono del Sistema d'Informazione Schengen dispongono di prassi speciali. Dal 1° settembre 2007 il sistema SIS one4all è in linea di massima operativo nella maggior parte degli Stati membri, tranne Bulgaria, Cipro, Romania, Irlanda e Regno Unito. Ciò significa che i formulari noti come "formulari SIRENE A e M" contengono in sostanza le stesse informazioni di un mandato d'arresto europeo e che ne sono state fatte traduzioni provvisorie in inglese. Il sistema è operativo dal settembre 2007.

Quando il Sistema d'Informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) sarà operativo, presumibilmente nel 2009, il mandato d'arresto europeo originale sarà scannerizzato nel sistema e sarà immediatamente disponibile. Ciò non incide sugli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione quadro.

4.1. Lingue accettate dagli Stati membri dell'UE che ricevono un mandato d'arresto europeo

V. allegato IV.

5. Termine entro il quale l'autorità dell'esecuzione deve ricevere il mandato d'arresto europeo dopo l'arresto di una persona

Quando è arrestata una persona, l'autorità dell'esecuzione deve ricevere, entro un termine determinato, il mandato d'arresto europeo corredato della traduzione in una delle lingue accettate da tale Stato, al fine di procedere alla consegna e/o mantenere in custodia la persona fermata. I termini e le lingue accettati dagli Stati membri variano secondo la legislazione nazionale. L'inosservanza dei termini o dei regimi linguistici può avere diverse conseguenze, tra cui il rilascio della persona arrestata, in funzione della legislazione o della prassi giudiziaria.

Per i termini applicabili si veda l'allegato V.

6. Compilazione del modello di mandato d'arresto europeo

Indicazioni dettagliate figurano nell'allegato III.

Nel compilare un mandato d'arresto europeo, occorre accordare particolare attenzione alla descrizione delle circostanze del reato (casella E), poiché l'autorità giudiziaria che esegue il mandato d'arresto europeo non può verificare la doppia incriminazione per i reati che figurano nell'elenco delle 32 categorie di reato, se la durata massima della pena detentiva per il reato è pari o superiore a tre anni.

Questo elenco, che figura nell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro, è basato in parte su categorie di reato armonizzate da testi adottati o in via di adozione della normativa comunitaria. La maggior parte di queste categorie corrisponde a reati facilmente identificabili nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell'UE e non richiede pertanto particolari spiegazioni. Occorre tuttavia sottolineare che si applica la definizione di reato dello Stato membro emittente. L'elenco non va interpretato con riferimento a reati precisi, ma a categorie di reato del tipo menzionato nell'elenco stesso.

Nel caso dell'abolizione della doppia incriminazione, si applica la definizione di reato prevista dal codice penale (generale o specifico) dello Stato membro emittente. L'intento originale degli autori della decisione quadro era che non fosse necessario inserire il testo del codice nel mandato d'arresto europeo (o allegarlo, come è prassi di alcune autorità giudiziarie), evitando in tal modo inutili traduzioni di testi giuridici. Le circostanze del caso vanno sempre descritte in modo accurato ed esauriente per poter valutare l'opportunità di applicare la regola della specialità, il principio *ne bis in idem* e la prescrizione. Occorre sempre specificare il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata al reato o ai reati. Se il reato non figura nell'elenco, la descrizione dovrebbe essere tale che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione sia in grado di verificare la doppia incriminazione.

Consegna per reati accessori significa consegna per uno o più reati per i quali è prevista una sanzione inferiore alla soglia indicata all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro. La decisione quadro non dà indicazioni esplicite per trattare la questione della consegna accessoria. Alcuni Stati membri la consentono, altri no. Prima di emettere un mandato d'arresto europeo, occorre tener presente che questa situazione può invalidare il mandato stesso, in particolare nei casi di condanna in cui l'oggetto del mandato d'arresto europeo è una pena detentiva cumulativa e parti dei reati non rientrano nella soglia.

Il modello può essere stampato e compilato ma le tabelle non possono essere modificate o cancellate. Se un particolare punto non è pertinente, indicare sempre "non pertinente", senza cancellare la casella. Il modello del mandato d'arresto europeo può essere stampato e compilato dopo essere stato scaricato dal seguente sito web:

> http://www.ejn-crimjust.europa.eu/forms.aspx => Form
> Il modello è stato modificato recentemente (novembre 2007): le caselle possono espandersi per poter contenere una grande quantità d'informazioni.

Si consiglia di scaricare il modello e salvarlo su un file del personal computer o su un CD nel caso non sia possibile accedere al sito web al momento necessario.

Il modello del mandato d'arresto europeo non richiede documenti supplementari se è compilato correttamente. Tuttavia, nel caso, i dati d'identificazione pertinenti vanno trasmessi via Interpol o SIRENE, come indicato alla fine della casella a).

È importante indicare l'esistenza di fotografie e impronte digitali della persona ricercata, se disponibili. Inoltre i dettagli relativi ai contatti e il numero di telefono cellulare dell'ufficio di servizio e del responsabile vanno indicati sempre, in modo da poterli contattare non appena si trova la persona ricercata.

Negli allegati III e IV figurano indicazioni dettagliate su come compilare alcune caselle. Tali indicazioni non sono vincolanti per le autorità giudiziarie degli Stati membri ma hanno un certo rilievo in quanto sono redatte da esperti e altre persone che hanno partecipato alla redazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

7. Trasmissione del mandato d'arresto europeo

7.1. Se la persona da arrestare è stata localizzata

Se la persona da arrestare è stata localizzata, il mandato d'arresto europeo va trasmesso direttamente all'autorità competente dello Stato in cui la persona è stata localizzata, ai fini dell'esecuzione. Tutte le informazioni relative alle autorità emittenti e dell'esecuzione degli Stati membri sono facilmente disponibili sul sito web della RGE: http://www.ejn-crimjust.europa.eu = > search EAW Atlas => select the country.

Inoltre, per garantire che la persona in questione resti nello stesso luogo, l'autorità emittente di solito trasmette il mandato d'arresto europeo direttamente all'ufficio nazionale SIRENE pertinente affinché lo diffonda agli Stati membri dell'UE che sono parti del Sistema d'Informazione Schengen. Ciò consente alle autorità di polizia negli Stati membri di identificare la persona da arrestare.
Il mandato d'arresto europeo è trasmesso all'ufficio nazionale Interpol affinché lo diffonda agli Stati membri dell'UE che non fanno al momento parte del SIS: Bulgaria, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito. Va rilevato tuttavia che in alcuni Stati membri una segnalazione di Interpol non costituisce un motivo di arresto. In questo caso, è importante indicare esplicitamente l'esistenza del mandato d'arresto europeo, che può essere necessario per consentire la misura privativa della libertà.

7.2. Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto

Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto, il mandato d'arresto europeo va trasmesso all'ufficio SIRENE pertinente affinché lo diffonda agli Stati membri dell'UE che sono parti del SIS. Per la diffusione agli Stati membri dell'UE che non fanno al momento parte del SIS (Bulgaria, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito) si ricorre ai canali Interpol.

7.3. Sistema d'Informazione Schengen - SIS

Secondo l'articolo 9, paragrafo 1 della decisione quadro, quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, si può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Secondo l'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).

Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 8, la segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

7.4. Il mandato d'arresto europeo nel SIS one4all

Nel Consiglio GAI del 4-5 dicembre 2006 il Consiglio ha deciso[1] di accettare la proposta portoghese del progetto SIS one4all, volto a trovare una soluzione temporanea ai ritardi e altri problemi riscontrati durante la messa in opera del progetto SIS II, nell'intento di collegare all'attuale SIS + gli Stati membri che hanno aderito all'UE nel maggio 2004. L'accesso al SIS1 + comporterà l'abolizione delle verifiche alle frontiere interne. Tutti gli Stati membri interessati, eccetto Cipro, hanno deciso di partecipare al progetto (9 paesi in totale).

[1] Conclusioni del Consiglio sul SIS II, il SIS 1 + e l'allargamento della zona Schengen, 16391/1/06.

I preparativi tecnici e le valutazioni sulla protezione dei dati negli Stati membri interessati hanno condotto ad uno scambio di formulari A e M in vista delle richieste, da parte dei vari Stati membri, di aggiungere indicatori di validità Schengen alle segnalazioni di cui all'articolo 95. I lavori, iniziati il 21 maggio 2007, avanzano in modo costante.

Sul versante giuridico, il Consiglio ha adottato due decisioni:

– 2007/471/CE: Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca;[1]

– 2007/472/CE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2007, recante modifica della decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS).[2]

La prima decisione

– consente il trasferimento dei dati reali SIS agli Stati membri interessati dal 7 giugno 2007.

Questa prima disposizione significa che le copie nazionali del SIS degli Stati membri possono essere caricate senza essere effettivamente usate: l'obiettivo principale è puramente tecnico.

– consente agli Stati membri interessati, dal 1° settembre 2007, di inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS a determinate condizioni collegate al fatto che finché non sono eliminati i controlli di frontiera non si possono attuare le disposizioni sul rifiuto di ingresso. Questa seconda disposizione consente ai 9 Stati membri interessati di utilizzare effettivamente il SIS alle stesse condizioni degli altri paesi già operativi.

[1] GU L 179 del 7.7.2007 pag. 46.
[2] GU L 179 del 7.7.2007 pag. 50.

7.5. Trasmissione via Interpol

L'articolo 10, paragrafo 3 della decisione quadro fornisce la base giuridica per chiedere ai servizi dell'Interpol di comunicare il mandato d'arresto europeo se non è possibile farlo tramite il Sistema d'Informazione Schengen.

Il ricorso alla rete dell'Interpol è considerato un mezzo possibile di trasmissione del mandato d'arresto europeo in relazione agli Stati membri che attualmente non partecipano al SIS (Bulgaria, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito).

8. Ruolo di Eurojust

Conformemente all'articolo 3 della decisione del Consiglio del febbraio 2002 (2002/187/GAI)[1], uno degli obiettivi di Eurojust è migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione. Eurojust può pertanto agire da coordinatore e facilitare le procedure in relazione al mandato d'arresto europeo e ai casi di estradizione.

A norma dell'articolo 16 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza a Eurojust per decidere in caso di concorso di richieste.

L'articolo 17 della decisione quadro dispone i termini e le modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dall'articolo, esso ne informa Eurojust, indicando i motivi del ritardo.

---

[1] GU L 63, 6.3.2002, pag.1.

9. Rete giudiziaria europea

La rete giudiziaria europea (RGE) ha istituito uno strumento informatico (l'atlante giudiziario europeo) che consente di determinare l'autorità giudiziaria dell'esecuzione cui il mandato d'arresto europeo dovrà essere direttamente trasmesso (http://www.ejn-crimjust.europa.eu/eaw_atlas.aspx). Lo strumento comprende informazioni su

- estremi delle autorità dell'esecuzione;
- lingua di trasmissione del mandato;
- termine di ricezione del mandato originale dalla data in cui è stata arrestata la persona da consegnare, se l'arresto è seguito ad una segnalazione nel SIS;
- estremi delle autorità emittenti;
- estremi delle autorità centrali e informazioni sulle relative competenze (relativamente alla ricezione e alla trasmissione di un mandato d'arresto europeo); assistenza alle autorità competenti; richieste di transito; casi urgenti).

L'atlante del mandato d'arresto europeo è disponibile sul sito web della RGE http://www.ejn-crimjust.europa.eu. L'atlante del mandato d'arresto europeo fornisce le informazioni richieste se si inseriscono dati sul luogo cui trasmettere il mandato d'arresto europeo (paese, distretto, regione, subregione, località, codice di avviamento postale). Si possono anche contattare i punti di contatto della RGE.

10. "Fiches Françaises"- orientamenti dei singoli Stati membri

Attualmente le informazioni di base sul mandato d'arresto europeo, quali le dichiarazioni degli Stati membri sulla portata della decisione quadro, le informazioni sulla procedura legale e altre indicazioni pratiche note come "*Fiches Françaises*", i modelli del mandato d'arresto europeo in tutte le lingue ufficiali dell'UE e la legislazione nazionale sono disponibili nei siti web seguenti:

RGE - Sito web - base dati documenti

– http://www.ejn-crimjust.europa.eu/documents.aspx (login: rje; password: dgsi)
(cliccare su "Document by category", selezionare "EAW notifications" e "EAW reports and documents").

Sito web del Segretariato generale del Consiglio

– http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/PolJu/details.asp?lang=IT&cmsid=545&id=66

Informazioni generali sul sito web della Commissione europea

– http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_en.htm

11. Accordo tra la Norvegia e l'Islanda e l'Unione europea

Il 28 giugno 2006 la Norvegia e l'Islanda hanno firmato un accordo di consegna con l'Unione europea. L'accordo estende, con alcune modifiche, alla Norvegia e all'Islanda il meccanismo di consegna. Tale accordo non è ancora in vigore.

12. Decisioni pertinenti della Corte di giustizia delle Comunità europee

Due decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee possono interessare le autorità giudiziarie degli Stati membri: la causa Pupino (C-105/03) e la causa Advocaten voor de Wereld (C-303/05) figurano nell'allegato VI.

13. Decisioni di alcune Corti supreme (in sintesi)

Le decisioni di alcune Corti supreme degli Stati membri sono riassunte nell'allegato VII.

14. Collegamenti ad altre informazioni sul mandato d'arresto europeo

Altre informazioni sull'applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e la giurisprudenza pertinente sono disponibili nei seguenti siti web:

– http://www.ejn-crimjust.europa.eu/
  Sito web della rete giudiziaria europea

– http://www.ejn-crimjust.europa.eu/eaw_atlas.aspx

Atlante del mandato d'arresto europeo nel sito web della RGE

– http://www.ejn-crimjust.europa.eu/european-arrest-warrant.aspx

Informazioni sul mandato d'arresto europeo disponibili nel sito web della RGE.

15. Esempio di compilazione del modello di mandato d'arresto europeo

Nell'allegato III figura un esempio indicativo di come compilare il modello di mandato d'arresto europeo. L'esempio è diviso in due categorie per i casi in cui il mandato d'arresto europeo è emesso ai fini dell'azione/indagine penale (fase preprocessuale) e per i casi in cui è emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza e laddove la sentenza è stata pronunciata *in absentia*.

ALLEGATO I

Decisione quadro del Consiglio (2002/584/GAI) del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[1]

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.

(2) Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, previsto al punto 37 delle conclusioni di Tampere e adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000, affronta la questione dell'esecuzione reciproca del mandato d'arresto.

(3) Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell'estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi sull'estradizione redatte in modo identico.

[1] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(4) Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte l'estradizione, che fanno parte dell'acquis dell'Unione: la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione, del 19 giugno 1990, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.

(5) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6) Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo.

(8) Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(9) Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa.

(10) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(11) Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano tale materia.

(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

(13) Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti.

(14) Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta convenzione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE-QUADRO:

CAPO 1 PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione

1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.

Articolo 2 Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo

1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
   - partecipazione a un'organizzazione criminale,
   - terrorismo,
   - tratta di esseri umani,
   - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
   - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
   - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
   - corruzione,

– frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
– riciclaggio di proventi di reato,
– falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
– criminalità informatica,
– criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
– favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
– omicidio volontario, lesioni personali gravi,
– traffico illecito di organi e tessuti umani,
– rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
– razzismo e xenofobia,
– furti organizzati o con l'uso di armi,
– traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
– truffa,
– racket e estorsioni,
– contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
– falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
– falsificazione di mezzi di pagamento,
– traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
– traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
– traffico di veicoli rubati,
– stupro,
– incendio volontario,
– reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
– dirottamento di aereo/nave,
– sabotaggio.

3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

Articolo 3 Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo

L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:

1. se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;
2. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;
3. se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 4 Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:

1. se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;
2. se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo;

3. se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;
4. se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;
5. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;
6. se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
7. se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:
   a) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure
   b) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

Articolo 5 Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari

L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

1. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata "in absentia", e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata "in absentia", la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.
2. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata - su richiesta o al più tardi dopo 20 anni - oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.
3. Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

Articolo 6 Determinazione delle autorità giudiziarie competenti

1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.
2. Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.
3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l'autorità competente in base al proprio diritto interno.

Articolo 7 Ricorso all'autorità centrale

1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.
2. Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

   Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

Articolo 8 Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:
   a) identità e cittadinanza del ricercato,
   b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
   c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2,
   d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 2,
   e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato,
   f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
   g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell'adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

CAPO 2 PROCEDURA DI CONSEGNA

Articolo 9 Trasmissione di un mandato d'arresto europeo

1. Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
2. L'autorità giudiziaria emittente può, in ogni i caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).
3. Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 8, la segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 10 Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo

1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie, specie attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.
2. Se l'autorità giudiziaria emittente lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.
3. Se non è possibile ricorrere al Sistema di Informazione Schengen, l'autorità giudiziaria emittente può fare ricorso ai servizi dell'Interpol per comunicare il mandato d'arresto europeo.
4. L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell'esecuzione di verificarne l'autenticità.
5. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

6. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto europeo non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.

Articolo 11 Diritti del ricercato

1. Quando il ricercato è arrestato l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d'arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente.
2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 12 Mantenimento in custodia

Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.

Articolo 13 Consenso alla consegna

1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all'assistenza di un consulente legale.
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato membro può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 17 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Lo Stato membro che desidera sfruttare detta possibilità ne informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e indica le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché qualsiasi modifica.

Articolo 14 Audizione del ricercato

Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 13 l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 15 Decisione sulla consegna

1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. L'autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 16 Decisione in caso di concorso di richieste

1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Articolo 17 Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo

1. Un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo deve essere motivato.

7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l'Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell'esecuzione dei mandati d'arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l'attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri.

Articolo 18 Situazione in attesa della decisione

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve:
   a) o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 19 o
   b) accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

Articolo 19 Audizione della persona in attesa della decisione

1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria, assistita da un'altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e alle condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite.

Articolo 20 Privilegi e immunità

1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all'articolo 17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato. Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.

2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

Articolo 21 Conflitto di obblighi internazionali

La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. I termini di cui all'articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

Articolo 22 Notifica della decisione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto europeo.

Articolo 23 Termine per la consegna

1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.
3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.

Articolo 24 Consegna rinviata o condizionale

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo.
2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

Articolo 25 Transito

1. Ciascuno Stato membro consente, salvo che si avvalga della possibilità di rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:
   a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo;
   b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;
   c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;
   d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

   Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Gli Stati membri comunicano tale designazione al Segretariato generale del Consiglio.
3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito notifica la sua decisione con la medesima procedura.
4. La presente decisione quadro non si applica, se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.
5. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato membro il presente articolo è applicabile mutatis mutandis. In particolare, l'espressione "mandato d'arresto europeo" sarà sostituita dai termini "richiesta di estradizione".

CAPO 3 EFFETTI DELLA CONSEGNA

Articolo 26 Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione

1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.
2. A tal fine l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo.

Articolo 27 Eventuali azioni penali per altri reati

1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
   a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
   b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
   c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
   d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;

e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13;

f) qualora, dopo essere stata consegnata, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4. La richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

Articolo 28 Consegna o estradizione successiva

1. Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g). 3.

3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:

a) la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2;

b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;

c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

4. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo.

Articolo 29 Consegna di beni

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:

a) possono essere necessari come prova, ovvero

b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.

2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato membro di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.
4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.

Articolo 30 Spese

1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro.
2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente.

CAPO 4 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 Relazioni con gli altri strumenti giuridici

1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:
   a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;
   b) accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;

c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10.3.1995; e

d) convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

e) titolo III, capitolo 4 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.

Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.

3. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri.

Articolo 32 Disposizione transitoria

Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1º gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1º gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 33 Disposizioni relative all'Austria e a Gibilterra

1. Fintanto che non avrà modificato l'articolo 12, paragrafo 1 della "Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz" e, al più tardi, sino al 31 dicembre 2008, l'Austria può autorizzare le proprie autorità giudiziarie dell'esecuzione a rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo se il ricercato è un cittadino austriaco e se il reato per cui il mandato d'arresto europeo è stato emesso non è punibile a norma della legislazione austriaca.
2. La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 34 Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2003.
2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Nel procedere in tal senso ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione. Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 2. Provvederà inoltre alla pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale.

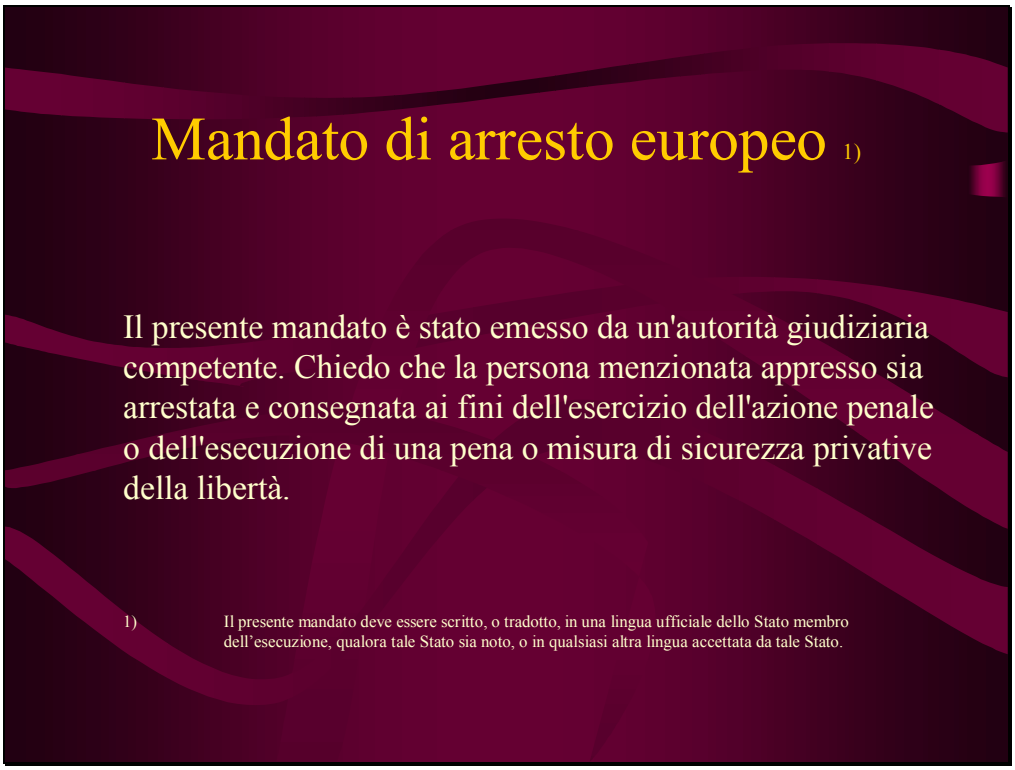
3. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro accompagnata, se opportuno, da proposte legislative.
4. Nel secondo semestre del 2003 il Consiglio valuta in particolare l'applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri nonché il funzionamento del sistema di informazione Schengen.

Articolo 35 Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO II

MODELLO DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO



a) Informazioni relative all'identità della persona ricercata:
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Cittadinanza:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza e/o indirizzo noto:

Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende:

Segni particolari/descrizione della persona ricercata:

Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi)

b) Decisione sulla quale si basa il mandato:

1. Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:

   Tipo:

2. Sentenza esecutiva:

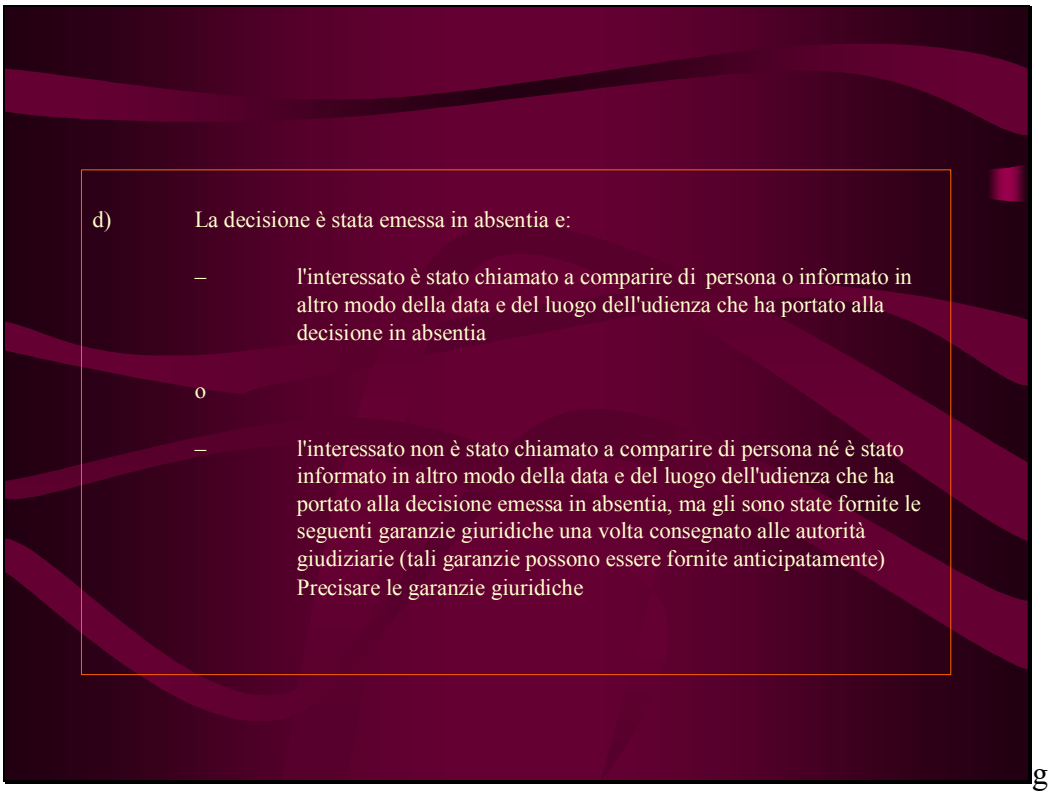
   Numero di riferimento:

c) Indicazioni sulla durata della pena:

1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati:

2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:

   Pena residua da scontare:


d)
La decisione è stata emessa in absentia e:
– l'interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione in absentia
o
– l'interessato non è stato chiamato a comparire di persona né è stato informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione emessa in absentia, ma gli sono state fornite le seguenti garanzie giuridiche una volta consegnato alle autorità giudiziarie (tali garanzie possono essere fornite anticipatamente) Precisare le garanzie giuridiche
g

e) Reati:

Il presente mandato è emesso per un totale di: ..... reati.

Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora) il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili:

I. Contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti in detto Stato membro con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:

0 partecipazione a un'organizzazione criminale;

0 terrorismo;

0 tratta di esseri umani;

0 sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

0 traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

0 traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

0 corruzione;

0 frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

0 riciclaggio di proventi di reato;

0 falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell'euro;

0 criminalità informatica;

0 criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

0 favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

0 omicidio volontario, lesioni personali gravi;

0 traffico illecito di organi e tessuti umani;

0 rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

0 razzismo e xenofobia;

0 furti organizzati o con l'uso di armi;

0 traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

0 truffa;

0 racket e estorsioni;

0 contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

0 falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

0 falsificazione di mezzi di pagamento;

0 traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

0 traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

0 traffico di veicoli rubati;

0 stupro;

0 incendio doloso;

0 reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

0 dirottamento di aereo/nave;

0 sabotaggio.

II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I:

f) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

(NB: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato)

g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova

Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:

Descrizione e ubicazione dei beni (se noti):

h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura:

– il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita,

e/o

– il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o della prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.

i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato:
Denominazione ufficiale:

Nome del rappresentante[1] :

Funzione(titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:
Indirizzo:

Tel. (prefisso del paese) (prefisso della città) (...)
Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (...)
E-mail
Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna:

1) Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al "titolare " dell'autorità giudiziaria.

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto europei:
Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

Indirizzo:

Tel. (prefisso del paese) (prefisso della città) (...)
Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città) (...)
E-mail:

Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante:

Nome:
Funzione(titolo/grado):
Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)

ALLEGATO III

ORIENTAMENTI SU COME COMPILARE
IL MODELLO DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

Commento[1]

- *Si consiglia di scaricare il modello dal sito web della RGE e salvarlo sul proprio computer nel caso non sia possibile accedere al sito web al momento necessario.*
- *Compilare il modello tramite computer.*
- *Se una casella non è pertinente, scrivere "non pertinente" o indicare chiaramente, ad esempio con un segno preciso (es.: -) che non è pertinente.*
- *Se il mandato d'arresto europeo(MAE) riguarda più reati, indicarli per numero 1,2,3 ecc. mantenendo la stessa numerazione in tutto il mandato, in particolare nella casella b).*

[1] I commenti non sono vincolanti. Si ricorda alle autorità giudiziarie, tuttavia, l'obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alla decisione quadro (cfr. la causa Pupino, C-105/03).

Casella a)

Informazioni necessarie per l'identificazione del ricercato

Commento:

Compilare tutti i campi, se possibile.

a) Informazioni relative all'identità della persona ricercata:

Cognome: ***Commento: campo obbligatorio. Inserire anche il precedente cognome ufficiale, se noto, e scrivere il cognome come nella lingua nazionale: il cognome non va tradotto.***

Nome(i): ***Commento: campo obbligatorio.***

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso: ***Commento: Inserire i falsi nomi. Indicare i soprannomi tra parentesi. Se la persona si serve di una falsa identità, questa va inserita in tutti i campi, ad es. falsa data di nascita e falso indirizzo.***

Sesso: ***Commento: campo obbligatorio.***

Cittadinanza: ***Commento: campo obbligatorio.***

Data di nascita: ***Commento: campo obbligatorio.***

Luogo di nascita: ***Commento: campo obbligatorio se l'informazione è disponibile.***

Residenza e/o indirizzo noto: ***Commento: campo obbligatorio se l'informazione è disponibile. Indicare "sconosciuti" in mancanza di informazioni.***

Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende:

Segni particolari/descrizione della persona ricercata: ***Commento: campo obbligatorio se l'informazione è disponibile. Indicare anche se la persona è pericolosa e/o può essere armata.***

Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi) ***Commento: Da fornire obbligatoriamente via Interpol o SIS se l'informazione è disponibile. È fondamentale per garantire che sia arrestata la persona giusta.***

Casella b)

Informazioni relative alla decisione sulla quale si basa il mandato d'arresto europeo

Commento:

Il modello va compilato solo in ordine alla finalità richiesta - azione penale o esecuzione di una sentenza. Nella casella b) figura il termine "decisione". Può trattarsi di un provvedimento giudiziario, compresa l'ordinanza di un giudice istruttore o equivalente organo giurisdizionale competente. In alcuni Stati membri la relativa misura di sicurezza privativa della libertà può essere una decisione con la quale la persona sospettata è rinviata a giudizio, se tale decisione è alla base della custodia cautelare in detti Stati membri. Laddove una decisione che ha comportato una misura di sicurezza privativa della libertà è stata mutata, ad esempio, in una sentenza in absentia, occorre emettere un nuovo MAE (con una nuova intitolazione).

Fase preprocessuale (il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

- b) 1. Identificare la decisione su cui si basa il mandato (provvedimento giudiziario, emesso il gg/mm/aa, che ha stabilito una misura coercitiva di detenzione preventiva). NB: se si compila la casella b) 1. occorre compilare anche la casella c) 1.
- b) 2. scrivere "non pertinente".

Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza o se la sentenza è stata emessa in absentia).

- b) 1. Se il MAE è emesso in casi pronunciati in absentia, identificare la decisione dell'autorità giudiziaria. Compilare solo una casella. Se la decisione giudiziaria è stata pronunciata in absentia, la sentenza non è esecutiva nella maggior parte degli Stati membri e occorre compilare la casella b) 1. E' possibile spiegare la situazione anche attraverso la casella f).
- b) 2. Riferirsi alla sentenza o decisione pertinente, diventata definitiva il gg/mm/aaaa e inserire il numero di causa e il nome dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione.

b) Decisione sulla quale si basa il mandato:

1. Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:

   Tipo: ***Commento: Specificare il provvedimento giudiziario, la data e il riferimento della causa.***

2. Sentenza esecutiva: ***Commento: Se la sentenza è esecutiva, specificare anche la data in cui è diventata definitiva.***

   Numero di riferimento: ***Commento: indicare data, numero di causa, tipo di decisione.***

Casella c)
Informazioni sulla durata della pena

Commento:

Questa casella ha lo scopo di mettere agli atti il fatto che il MAE supera i limiti di durata della pena di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro. Durante la fase preprocessuale, tale minimo si applicherà alla pena che potrebbe essere inflitta in linea di principio e, laddove sia emessa una sentenza, si applicherà alla durata della pena effettiva. Come nella casella b), si dovrà in linea di principio compilare soltanto un punto.

Fase preprocessuale (il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

- c) 1. Indicare la pena che può essere inflitta in linea di principio. NB: a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro, il MAE può essere emesso per dei fatti puniti con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi. Se si compila la casella b) 1. occorre compilare anche la casella c) 1.
- c) 2. scrivere "non pertinente".

Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza o se la sentenza è stata emessa in absentia).

- c) 2. Indicare la durata della pena o della misura di sicurezza privative della libertà: NB: a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro, il MAE può essere emesso per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza. Se si compila la casella b) 2. occorre compilare anche la casella c) 2.
- c) 2. Indicare anni, mesi e giorni. Va rilevato che la decisione quadro non prevede una soglia minima di pena residua per l'emissione di un MAE. In effetti, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 si applicano solo per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi o se è stata inflitta una misura di sicurezza. Si raccomanda di ponderare attentamente la decisione di emettere un MAE nelle situazioni in cui la **pena residua** è inferiore a 4 mesi ma la pena originale era pari o superiore a 4 mesi. Di solito in questi casi si raccomanda di non emettere il MAE.

c) Indicazioni sulla durata della pena:

1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati:

2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta: ***Commento: Nei casi in cui siano state disposte una pena o misura di sicurezza privative della libertà, la loro durata può essere indefinita, ad es. ergastolo o pena che comporta un'assistenza psichiatrica.***

Pena residua da scontare: ***Commento: Se la pena ha durata indefinita, indicare che restano da scontare almeno 4 mesi.***

Casella d)

Casi di decisioni emesse in absentia

Commento:

I trattini del modello sono stati cambiati in caselle, cliccare la casella della situazione pertinente. Si configurano due situazioni: o l'interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza, oppure no. Nella seconda situazione gli sono fornite garanzie giuridiche per un nuovo processo, un appello o per proporre opposizione (gli ordinamenti giuridici variano). Le garanzie variano tra Stati membri. Si prega di precisare le garanzie.

Fase preprocessuale (il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

- Non pertinente. Indicare nella casella che non è pertinente.

Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza o se la sentenza è stata emessa in absentia).

- **Se è stata contrassegnata la casella 1, non è necessario precisare le garanzie giuridiche.**
- "Informato in altro modo" significa informato conformemente alla legislazione nazionale. Indicare le circostanze specifiche. In che modo l'interessato ne è venuto a conoscenza? Sarebbe utile sapere nei dettagli in che modo l'interessato è stato informato (cfr. casella f)) benché la decisione quadro non richieda questa informazione. Specificare eventuali termini da rispettare per un nuovo processo ecc. È anche opportuno specificare se e entro quali termini è possibile chiedere la riapertura del processo. È possibile chiedere la riapertura del processo dopo l'effettiva consegna dell'interessato? La notifica del MAE può essere considerata in alcuni paesi come informazione sulla notifica formale della sentenza stessa e di conseguenza da essa iniziano a decorrere i termini per un nuovo processo. In tal caso l'autorità emittente dovrebbe specificarlo chiaramente affinché l'autorità dell'esecuzione possa informare correttamente la persona della decisione emessa in absentia.

- **Nei paesi in cui non si configura l'absentia, scrivere "non pertinente poiché non sono previste decisioni in absentia".**

d) La decisione è stata emessa in absentia e

☐ l'interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione in absentia

o

☐ l'interessato non è stato chiamato a comparire di persona né è stato informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione emessa in absentia, ma gli sono state fornite le seguenti garanzie giuridiche una volta consegnato alle autorità giudiziarie (tali garanzie possono essere fornite anticipatamente):

Precisare le garanzie giuridiche:

Commento: In alcuni Stati membri si configurano entrambi i casi e l'autorità giudiziaria dovrà pertanto precisare anche le garanzie giuridiche per la situazione menzionata nel primo caso. Specificare le possibilità di appello/nuovo processo o opposizione e le condizioni di ricorso.

.....

NB: l'attuale casella d) sarà sostituita dal modello seguente entro la fine del 2010][1]

Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2. No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. In caso di risposta negativa, si prega di indicare se

σ 3.1a l'interessato è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo previsti del processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio;

Data in cui l'interessato è stato citato personalmente:
.....(giorno/mese/anno)

Luogo in cui l'interessato è stato citato personalmente:
.....

OPPURE

σ 3.1b l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo previsti del processo terminato con la decisione, in modo tale che è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo previsto, ed è stato informato del fatto che una decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio;

Descrivere come è stabilito che l'interessato era al corrente del processo:
.....
.....
.....

[1] Il 6 giugno 2008 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha raggiunto un orientamento generale sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea Si prevede che tale decisione sarà formalmente adottata prima della fine del 2008 e che la procedura di attuazione durerà due anni.

OPPURE

☐ 3.2 essendo al corrente della data prevista l'interessato aveva conferito un mandato ad un consulente legale, nominato dall'interessato o dallo Stato, per difenderlo al processo, ed è stato in effetti difeso da quel consulente al processo;

Comunicare come tale condizione è stata soddisfatta:

.....

OPPURE

☐ 3.3 l'interessato, dopo aver ricevuto la notifica della decisione, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima.

Descrivere quando e come l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:

.....

OPPURE

☐ 3.4 l'interessato aveva diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello alle seguenti condizioni:

☐ 3.4.1 l'interessato ha ricevuto personalmente la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno); nonché

– l'interessato è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello e ad esservi presente; nonché

– dopo essere stato informato di tale diritto, l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

OPPURE

☐ 3.4.2 l'interessato non ha potuto ricevere personalmente la notifica della decisione ma

– l'interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna; nonché

– quando riceverà la notifica della decisione, l'interessato sarà esplicitamente informato del suo diritto ad un nuovo processo o a presentare ricorso in appello e ad essere presente in giudizio; nonché

– dopo aver ricevuto la notifica della decisione, l'interessato avrà il diritto di richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello entro ... giorni.

Se è stata contrassegnata la casella 3.4.2, confermare

☐ che se la persona ricercata, una volta informata nello Stato dell'esecuzione del contenuto del mandato d'arresto europeo, chiede copia della sentenza prima di essere consegnata, essa riceve immediatamente dopo tale richiesta copia della sentenza tramite l'autorità dell'esecuzione;

nonché

☐ che se la persona ha chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di nuovo processo o di appello è riveduta fino a conclusione del procedimento secondo la legislazione dello Stato di emissione, sistematicamente o su richiesta dell'interessato; tale revisione comprende in particolare la possibilità di sospendere o interrompere la detenzione;

nonché

☐ se la persona ha chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, tale nuovo processo o appello inizia in tempo utile dopo la consegna.

Casella e)
Reati pertinenti

Commento:

L'idea all'origine della casella e) è la possibilità di fornire una descrizione relativamente breve ma precisa delle circostanze del caso, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato al reato. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nella maggior parte dei casi di emissione di un MAE, non dovrebbe "andare al di là della casella"; in altre parole, non dovrebbe esaminare i fatti circostanziali se è stata contrassegnata una casella relativa ad una delle 32 categorie di reato. Anche per questo si è pensato che una descrizione breve e precisa dovrebbe essere sufficiente in questi casi e che una descrizione completa sia necessaria solo nella sezione II, in cui si deve verificare la doppia incriminazione.

Tuttavia, la pratica ha mostrato che in molti casi una descrizione completa del caso è già fornita all'inizio della casella. Qualora si sopprima la doppia incriminazione si applica la definizione di reato contenuta nel codice penale dello Stato membro emittente e non è necessario integrare il testo del codice nel MAE (o allegarlo come è prassi di alcune autorità giudiziarie - ciò evita traduzioni inutili di testi giuridici, benché alcune giurisdizioni richiedano copia del testo giuridico). Le circostanze del caso vanno sempre descritte in modo accurato ed esauriente per poter valutare l'opportunità di applicare la regole della specialità, il principio *ne bis in idem* e la prescrizione.

Fase preprocessuale e postprocessuale

- Inserire il numero di reati pertinenti.
- Illustrare in modo preciso i fatti che suffragano la richiesta: usare frasi brevi facili da tradurre. I fatti dovrebbero essere descritti solo in sintesi e non in una completa trascrizione di pagine intere del fascicolo. Tuttavia, per casi più complessi e in particolare laddove si applica la doppia incriminazione, è necessaria una descrizione più estesa per documentare gli elementi principali dei fatti. In questi casi, inserire i dati **essenziali** ai fini della decisione di emettere un MAE da parte dell'autorità di esecuzione, in particolare per individuare eventuali motivi di non riconoscimento o ai fini dell'applicazione della regola della specialità o del principio *ne bis in idem.* Una breve descrizione sarà anche utile per l'ufficio nazionale SIRENE ai fini dell'inserimento di segnalazioni nel SIS.

- Inserire la qualificazione giuridica del reato e quali disposizioni viola.
- Se l'autorità emittente riconosce il reato tra quelli dell'elenco, dovrà contrassegnarne la categoria nell'elenco.
- Se il presunto reato è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a 3 anni, occorre contrassegnare la casella corrispondente (del reato).
- Nell'intento originario degli autori della decisione quadro non dovrebbe essere necessario incorporare testi giuridici nel MAE. Ciò comporta solo traduzioni inutili. Vi sono motivi tecnici per escludere i testi giuridici, ad esempio il fatto che la lunghezza della trasmissione elettronica della casella tramite SIRENE è limitata a 1024 caratteri (circa 15 linee in videoscrittura Word a passo 12); superare tale limite obbliga SIRENE a trasmettere parte dell'informazione in un altro formulario complementare (formulario M) e a preparare una "*traduzione di supporto*" con il rischio di saturare il sistema, tenendo conto del fatto che le risorse disponibili per questo processo sono limitate.
- Si raccomanda di usare un solo modello per un MAE relativo ad una persona. Se contiene diversi reati, occorre precisare (ad es. indicando "reato 1", "reato 2", "reato 3"…) quale casella si applica a quale reato (cfr. in particolare casella b)). Va rilevato che il sistema SIS consente di inserire un solo MAE.
- *Consegna per reati accessori* significa consegna per uno o più reati per i quali è prevista una sanzione inferiore alla soglia indicata all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro. La decisione quadro non dà indicazioni esplicite per trattare la questione della consegna accessoria. Alcuni Stati membri la consentono, altri no. Prima di emettere un mandato d'arresto europeo, occorre prestare attenzione al fatto che questa situazione può invalidare il mandato stesso, in particolare nei casi di condanna in cui l'oggetto del mandato d'arresto europeo è una pena detentiva cumulativa e parti dei reati non rientrano nella soglia.
- MAE diversi, spiccati nello stesso paese per la stessa persona, non vanno considerati concorrenti. Tuttavia, alcune giurisdizioni non accettano più di un MAE di uno stesso Stato membro emittente per la medesima persona.

e) Reati

Il presente mandato è emesso per un totale di: ..... … reati.

Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora) il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata ***Commento: Per chiarezza, laddove ad esempio si tratta di 3 reati, le descrizioni vanno numerate 1, 2 e 3. Usare frasi brevi, ma fornire una descrizione completa dei fatti. La precisione è essenziale.***

.....

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili: ***Commento: Inserire la qualificazione giuridica del reato e indicare quali disposizioni del codice penale viola…….***

I. Contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti in detto Stato membro con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- □ partecipazione a un'organizzazione criminale;
- □ terrorismo;
- □ tratta di esseri umani;
- □ sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- □ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- □ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- □ corruzione;
- □ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- □ riciclaggio di proventi di reato;
- □ falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell'euro;
- □ criminalità informatica;
- □ criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

- □ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- □ omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- □ traffico illecito di organi e tessuti umani;
- □ rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- □ razzismo e xenofobia;
- □ furti organizzati o con l'uso di armi;
- □ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- □ truffa;
- □ racket e estorsioni;

- □ contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- □ falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- □ falsificazione di mezzi di pagamento;
- □ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- □ traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- □ traffico di veicoli rubati;
- □ stupro;
- □ incendio doloso;
- □ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- □ dirottamento di aereo/nave;
- □ sabotaggio.

II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I ***Commento: Le descrizioni figuranti nella casella e) non vanno ripetute nel punto II. Oltre alla descrizione circostanziata, non sono necessarie ulteriori informazioni in ordine alla legislazione nazionale.***

Se le circostanze sono già state indicate sopra, non ripeterle. Non inserire testi giuridici se le circostanze sono state chiaramente specificate; compilare la presente casella soltanto se si applica la doppia incriminazione e occorre fornire maggiori dettagli delle circostanze rispetto a quanto indicato prima. Per l'autorità giudiziaria che deve verificare la doppia incriminazione non occorre disporre del testo giuridico ma solo conoscere le precise circostanze del caso, sebbene alcune giurisdizioni richiedano copia del testo giuridico.

.....

.....

Casella f)

Altre circostanze pertinenti

Commento:

Di solito questa casella non è compilata, se non quando si prevedono difficoltà nell'esecuzione di un MAE, malgrado i chiarimenti attraverso comunicazioni giudiziarie dirette. Questo spazio è adatto alla richiesta di consegne temporanee, o nel caso si preveda una decisione negativa o occorra un atto procedurale specifico (in particolare una dichiarazione della persona sospettata). Se le norme dello Stato dell'esecuzione lo consentono, qui è possibile chiedere un'audizione per videoconferenza. Occorre compilare questa casella per la richiesta di assenso di cui all'articolo 27, paragrafo 4 della decisione quadro.

Fase preprocessuale (il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

- Descrivere altre circostanze pertinenti, ad es.: se il reato è stato commesso molto tempo fa, perché il MAE è emesso ora?

Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza o se la sentenza è stata emessa in absentia).

- Descrivere altre circostanze pertinenti. ad esempio: "…assenza illegale dal carcere, in quanto l'autore del reato non è ritornato in carcere dopo un periodo di libertà provvisoria dal 13 al 19 novembre 1995...".

f) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

(NB: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato) ***Commento: Possono altresì essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative a restrizioni nei contatti con terzi dopo l'arresto, indicazioni inerenti il rischio di distruzione delle prove o di recidiva.***
Non occorre di solito indicare interruzioni dei limiti di tempo, ma se il reato è stato commesso molto tempo prima, può essere un'indicazione utile. Alcuni Stati membri possono anche richiederlo sistematicamente sebbene non sia contemplato nella decisione quadro.

.....

.....

Casella g)
Sequestro

Commento:

Fase preprocessuale (il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

- Fornire una breve descrizione dell'articolo richiesto (arma, documento d'identità, di viaggio, ecc.). Se questo tipo di collaborazione non è richiesto, scrivere "non pertinente".
- Ad esempio, descrivere l'arma di cui è chiesto il sequestro.
- Se disponibili, fornire informazioni su una richiesta distinta di assistenza giudiziaria reciproca o su un provvedimento di blocco o sequestro.
- La casella g) non fa menzione di "oggetti personali"; indicare gli oggetti che possono costituire prove, ad esempio computer portatile, documenti personali o telefoni cellulari, in modo da consentire il sequestro di beni senza emettere un altro MAE.
- Compilare tenendo presente che il sequestro può evitare rogatorie in futuro.

Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza o se la sentenza è stata emessa in absentia).

- Scrivere "non pertinente" (a meno che non vi sia una decisione di confisca nella sentenza).

g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova

Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:

Descrizione e ubicazione dei beni (se noti): ***Commento: più la compilazione è precisa, maggiore è la probabilità di evitare rogatorie in futuro.***

.....
.....
.....

Casella h)

Commento:

I trattini sono stati cambiati in caselle - contrassegnare se pertinente. Se la Costituzione non prevede l'ergastolo, scrivere "non pertinente".

Fase preprocessuale (il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

- Se pertinente, contrassegnare la casella.

Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza o se la sentenza è stata emessa in absentia).

- Se pertinente, contrassegnare la casella.

h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura:

☐ il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita;

e / o

☐ il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o della prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.

Casella i)

Informazioni sull'autorità emittente

Commento:

- Nome del rappresentante: Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al "titolare " dell'autorità giudiziaria.
- Inserire l'indirizzo dell'autorità emittente
- Inserire il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità emittente
- Estremi di contatto per modalità pratiche: Se possibile, indicare il nome e gli estremi di un ufficiale giudiziario che conosce una lingua straniera (inglese/francese).

i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato:
Denominazione ufficiale: .....

Nome del rappresentante: .....

Funzione(titolo/grado): .....

Numero di riferimento del fascicolo:.....
Indirizzo:.....

Tel. (prefisso del paese) (prefisso della città) (...): .....
Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (...): .....
E-Mail:.....
Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna: .....

Informazioni sugli estremi dell'autorità centrale

Commento:

Prestare attenzione nell'inserire gli estremi, se pertinente.

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto europei:

Denominazione dell'autorità centrale: .....

.....

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):.....

.....

Indirizzo: ……

.....

Tel. (prefisso del paese) (prefisso della città) (...): .....

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città) (...): .....

E-mail: .....

Firma dell'autorità giudiziaria emittente e relative informazioni

Commento:

- Può essere un'autorità giudiziaria o ad esempio un cancelliere che firma a nome del giudice.
- NB: il paese richiesto può chiedere un sigillo dell'autorità emittente.

Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante:

.....

Nome: .....

Funzione(titolo/grado) .....

Data: .....

Timbro ufficiale (se disponibile) ***Commento***: ***è il timbro ufficiale dell'autorità emittente secondo la legislazione nazionale. Apporlo sempre se disponibile.***

ALLEGATO IV

LINGUE ACCETTATE DAGLI STATI MEMBRI CHE RICEVONO UN MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione quadro, gli Stati membri hanno rilasciato le dichiarazioni seguenti relativamente alle lingue accettate quando ricevono un MAE:

Austria:	tedesco o altra lingua in reciprocità (accetta di ricevere un MAE nella lingua ufficiale dello Stato membro che a sua volta accetta di ricevere un MAE emesso dalle autorità giudiziarie austriache in tedesco).
Belgio:	francese, olandese, tedesco.
Bulgaria:	bulgaro.
Cipro:	greco, turco, inglese.
Repubblica ceca:	ceco; per la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca accetterà un MAE redatto in lingua slovacca o corredato di una traduzione in lingua slovacca, mentre per l'Austria la Repubblica ceca accetterà un MAE in tedesco.
Danimarca:	danese, inglese, svedese.
Estonia:	estone o inglese.
Finlandia:	finlandese, svedese, inglese.
Francia:	francese.
Germania:	La Germania applica la reciprocità (accetta di ricevere un MAE nella lingua ufficiale dello Stato membro che a sua volta accetta di ricevere un MAE emesso dalle autorità giudiziarie tedesche in tedesco).
Grecia:	greco.
Ungheria:	ungherese o traduzione del MAE in ungherese. In relazione agli Stati membri che non accettano solo MAE nella loro lingua o in una delle loro lingue ufficiali, l'Ungheria accetta il MAE in inglese, francese o tedesco, o corredato di una traduzione in una di queste lingue.

Irlanda:	irlandese o inglese o una lingua che il ministero della Giustizia può prescrivere con un'ordinanza, o il MAE corredato di una traduzione in irlandese o in inglese.
Italia:	italiano.
Lettonia:	lettone, inglese.
Lituania:	lituano, inglese.
Lussemburgo:	francese, tedesco, inglese.
Malta:	maltese, inglese.
Paesi Bassi:	olandese, inglese o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea purché sia fornita contemporaneamente una traduzione in inglese.
Polonia:	polacco.
Portogallo:	portoghese.
Romania:	rumeno, francese e inglese.
Slovacchia:	slovacco o, in base a precedenti trattati bilaterali, tedesco con l'Austria, ceco con la Repubblica ceca, polacco con la Polonia.
Slovenia:	sloveno e inglese.
Spagna:	spagnolo. Se il MAE è emesso tramite segnalazione SIS l'autorità giudiziaria dell'esecuzione provvederà alla traduzione se non è in spagnolo.
Svezia:	svedese, danese, norvegese, inglese o traduzione in una di queste lingue.
Regno Unito:	inglese o traduzione del MAE in inglese.

_____

ALLEGATO V

TERMINI PER LA RICEZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO IN SEGUITO ALL'ARRESTO DELLA PERSONA RICERCATA

Austria	40 giorni.
Belgio	10 giorni.
Bulgaria	24 ore.
Cipro	3 giorni purché il mandato d'arresto europeo sia emesso prima dell'arresto del ricercato.
Repubblica ceca	40 giorni.
Danimarca	Quanto prima (secondo la legislazione danese relativa alle decisioni amministrative l'estradizione è effettuata quanto prima, o per quanto possibile entro 10 giorni dall'arresto della persona o dal suo assenso ad essere estradata).
Estonia	3 giorni lavorativi.
Finlandia	Quanto prima o a richiesta entro un termine stabilito dalla competente autorità finlandese dell'esecuzione; tuttavia, la legislazione finlandese non richiede obbligatoriamente la trasmissione di un MAE se la richiesta di tale mandato è già stata inserita in una segnalazione SIS.
Francia	6 giorni lavorativi.
Germania	40 giorni.
Grecia	15 giorni, che possono essere estesi a 30 giorni.
Ungheria	40 giorni.
Irlanda	La persona ricercata è arrestata dopo che il MAE è stato ricevuto e avallato dall'Alta Corte. Quando il SIS sarà applicabile all'Irlanda, il termine sarà di 7 giorni.
Italia	10 giorni.
Lettonia	48 ore.
Lituania	48 ore dopo l'arresto della persona.

Lussemburgo	6 giorni lavorativi.
Malta	In caso di segnalazione SIS, questa è considerata un MAE, e l'autorità giudiziaria può stabilire un termine per la ricezione del MAE. Negli altri casi si può procedere all'arresto in base ad un mandato provvisorio e si applica un termine di 48 ore per la ricezione del mandato. Gli arresti provvisori sono effettuati solo in circostanze eccezionali.
Paesi Bassi	Per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano al SIS: al più tardi il ventitreesimo giorno successivo all'arresto se questo è fondato su una segnalazione SIS. Per quanto riguarda gli Stati membri che non partecipano al SIS, il MAE deve essere ricevuto quanto prima.
Polonia	48 ore.
Portogallo	A discrezione delle autorità giudiziarie, di solito 10 giorni.
Romania	48 ore dopo che la persona è stata arrestata con la partecipazione del pubblico ministero, del difensore della persona arrestata e se necessario di un interprete secondo il codice di procedura penale rumeno.
Slovacchia	18 giorni dall'arresto della persona per la ricezione del mandato d'arresto europeo originale e del documento originale contenente la traduzione del MAE nella lingua slovacca. Se i documenti menzionati non sono pervenuti entro 18 giorni, un procuratore può chiedere all'autorità giudiziaria di rilasciare la persona, se del caso; se i documenti non sono pervenuti entro 40 gíorni, il rilascio della persona è obbligatorio.
Slovenia	10 giorni.
Spagna	La legislazione spagnola non prevede termini per la ricezione del MAE originale. Tuttavia le autorità giudiziarie dell'esecuzione chiedono di ricevere il mandato quanto prima e in ogni caso entro 10 giorni dall'arresto della persona.
Svezia	Quanto prima (qualche giorno, su decisione del procuratore).
Regno Unito:	48 ore dopo l'arresto provvisorio; tuttavia, gli arresti provvisori sono effettuati solo in circostanze eccezionali; se ne è fatta richiesta, occorre fornire un MAE senza di che la persona in questione è rilasciata.

ALLEGATO VI

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 giugno 2005

"Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Artt. 34 UE e 35 UE - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Tutela delle persone vulnerabili - Audizione di minori in qualità di testimoni - Effetti di una decisione quadro."

Nella causa C-105/03,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 35 UE, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con decisione 3 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2003, nel procedimento penale a carico di

Maria Pupino,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 2004,
considerate le osservazioni presentate:

- – per la sig.ra Pupino, dagli avv.ti M. Guagliani e D. Tanzarella;
- per il governo italiano, dal sig. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M.P. Gentili, avvocato dello Stato;
- – per il governo ellenico, dalla sig.ra A. Samoni-Rantou e dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti;
- – per il governo francese, dai sigg. R. Abraham, G. de Bergues e dalla sig.ra C. Isidoro, in qualità di agenti;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. Wissels, in qualità di agenti;
- – per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente;
- – per il governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agenti;
- – per il governo del Regno Unito, dalle sig.re R. Caudwell ed E. O'Neill, in qualità di agenti, assistite dal sig. M. Hoskins, barrister;
- – per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 11 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale intentato a carico della sig.ra Pupino, insegnante di scuola materna, indagata per aver inflitto lesioni ad alunni di età inferiore a cinque anni all'epoca dei fatti.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione europea

Il Trattato sull'Unione europea

3. Ai sensi dell'art. 34, n. 2, UE, nella sua versione risultante dal Trattato di Amsterdam, che fa parte del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, rubricato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale»:

«Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:

...

b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;

...'

4. L'art. 35 UE dispone:

'1. 1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.

3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:

a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o oppure

b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

...'

5. Risulta dall'informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), che la Repubblica italiana ha reso una dichiarazione in ordine all'art. 35, n. 2, UE, con la quale essa ha accettato la competenza della Corte di giustizia a statuire secondo le modalità previste all'art. 35, n. 3, lett. b), UE.

La decisione quadro

6. Ai sensi dell'art. 2 della decisione quadro, dal titolo «Rispetto e riconoscimento»:

'1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.

2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione."

7. Ai sensi dell'art. 3 della decisione quadro, dal titolo «Audizione e produzione delle prove»:

«Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale».

8. L'art. 8 della decisione quadro, intitolato «Diritto alla protezione», dispone, al suo n. 4:

«Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento».

9. Conformemente all'art. 17 della decisione quadro, ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione dei menzionati articoli della decisione stessa «il 22 marzo 2002».

Normativa nazionale

10. L'art. 392 del codice di procedura penale italiano (in prosieguo: il «CPP»), che figura nel libro V, intitolato «Indagini preliminari e udienza preliminare», dispone:

"1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

...

1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale [concernenti i delitti sessuali o a sfondo sessuale] il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste al comma 1.

..."

11. Ai sensi dell'art. 398, n. 5 bis, del CPP:

«Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori degli anni sedici, con l'ordinanza (…), stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno. A tal fine, l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

Il contesto di fatto e la questione pregiudiziale

12. Risulta dall'ordinanza di rinvio che, nell'ambito del procedimento penale intentato a carico della sig.ra Pupino, in primo luogo, viene contestato a quest'ultima di essersi resa ripetutamente responsabile, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2001, del reato di «abuso dei mezzi di disciplina» ai sensi dell'art. 571 del codice penale italiano (in prosieguo: il «CP») nei confronti di alcuni dei suoi alunni di età inferiore, all'epoca dei fatti, a cinque anni, in particolare per averli percossi regolarmente, per averli minacciati di somministrare loro tranquillanti e di mettere loro cerotti sulla bocca e per aver impedito loro di recarsi in bagno. In secondo luogo, viene contestato all'interessata il fatto di essersi resa colpevole, nel mese di febbraio 2001, del reato di «lesioni aggravate» di cui agli artt. 582, 585 e 576 CP, in combinato disposto con l'art. 61, punti 2 e 11, dello stesso codice, per aver colpito una delle sue alunne provocandole una lieve tumefazione della regione frontale. Il procedimento avviato dinanzi al Tribunale di Firenze si trova nella fase delle indagini preliminari.

13. Il giudice del rinvio rileva a questo proposito che, nell'ordinamento italiano, il procedimento penale comprende due fasi distinte. Nel corso della prima fase, quella delle indagini preliminari, il pubblico ministero procede alle ricerche e raccoglie, sotto il controllo del giudice per le indagini preliminari, gli elementi di prova sulla base dei quali esso valuta se archiviare il procedimento o chiedere il rinvio a giudizio dell'interessato dinanzi al giudice penale. In quest'ultimo caso, la decisione finale che dà seguito favorevole a tali richieste o che pronuncia un non luogo a procedere è presa dal detto giudice in esito ad un'apposita udienza.

14. L'eventuale decisione di rinvio a giudizio dell'indagato apre la seconda fase del procedimento, detta fase dibattimentale, alla quale il giudice per le indagini preliminari non partecipa. Il processo vero e proprio inizia con questa fase. Solo nel corso di quest'ultima deve aver luogo, di norma, la formazione della prova su iniziativa delle parti e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il giudice del rinvio rileva che nel corso della fase dibattimentale del procedimento gli elementi forniti dalle parti possono essere ammessi come prove nel senso tecnico del termine. Di conseguenza, gli elementi di prova raccolti dal pubblico ministero nel corso della fase delle indagini preliminari al fine di consentire a quest'ultimo di decidere se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione della causa devono essere assoggettati al dibattimento in contraddittorio organizzato nel corso del processo propriamente detto per acquistare il valore di «prova» a tutti gli effetti.

15. Il detto giudice sottolinea che esistono tuttavia eccezioni a tale regola, previste all'art. 392 CPP, che permettono, su decisione del giudice per le indagini preliminari, l'assunzione anticipata della prova, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel corso della fase delle indagini preliminari, attraverso l'istituto dell'incidente probatorio diretto all'assunzione anticipata della prova. Gli elementi di prova così raccolti hanno lo stesso valore probatorio di quelli raccolti durante la seconda fase del procedimento. L'art. 392, n. 1 bis, CPP ha introdotto la possibilità di ricorrere a tale incidente probatorio quando si tratta di raccogliere la testimonianza di vittime di taluni reati tassativamente elencati (reati sessuali o a sfondo sessuale), minori di anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste al n. 1 di tale articolo. L'art. 398, n. 5 bis, CPP permette, d'altro canto, allo stesso giudice di ordinare l'assunzione della prova nel caso delle indagini relative ai reati previsti all'art. 392, n. 1 bis, CPP secondo modalità particolari che consentono di tutelare i minori interessati. Secondo il giudice del rinvio, tali deroghe ulteriori mirano a tutelare, da un lato, la dignità, il pudore e la personalità del teste parte offesa minorenne, nonché, dall'altro, la genuinità della prova.

16. Nella causa principale, il pubblico ministero, nel mese di agosto 2001, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di raccogliere le deposizioni di otto bambini, testimoni e vittime dei reati per i quali la sig.ra Pupino è indagata, attraverso l'incidente probatorio diretto all'assunzione anticipata della prova sul fondamento dell'art. 392, n. 1 bis, CPP in quanto l'assunzione della prova non avrebbe potuto essere differita sino all'udienza dibattimentale a causa della minore età dei testimoni e della inevitabile modificazione della situazione psicologica di questi ultimi, nonché di un eventuale processo di rimozione psicologica. Il pubblico ministero ha anche chiesto che si procedesse all'assunzione della prova con modalità particolari previste all'art. 398, n. 5 bis, CPP, in forza delle quali l'udienza si svolge in una struttura specializzata, secondo modalità che tutelano la dignità, la vita privata e la serenità dei minori interessati avvalendosi, eventualmente, di un esperto di psicologia, e ciò a cagione della delicatezza e della gravità dei fatti, nonché delle difficoltà connesse alla minore età delle parti offese. La sig.ra Pupino si è opposta a tale domanda facendo valere che quest'ultima non rientrava in alcuno dei casi previsti dall'art. 392, nn. 1 e 1 bis, CPP.

17. Secondo il giudice del rinvio, la richiesta del pubblico ministero dovrebbe essere respinta alla luce delle disposizioni nazionali di cui trattasi, in quanto queste ultime non prevedono il ricorso all'incidente probatorio diretto all'assunzione anticipata della prova né l'utilizzazione di modalità particolari di assunzione della prova, in ordine a fatti come quelli contestati all'indagata, benché nessun motivo osti a che tali disposizioni si estendano anche a casi diversi da quelli previsti all'art. 392, n. 1, CPP nei quali la vittima è un minore. Molti reati esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 392, n. 1, CPP potrebbero perfettamente rivelarsi più gravi per la vittima rispetto a quelli considerati da tale disposizione. Ciò si verificherebbe nella causa principale, dato che la sig.ra Pupino, secondo il pubblico ministero, avrebbe maltrattato diversi bambini minori di cinque anni, provocando loro traumi di ordine psicologico.

18. Ritenendo che, «a prescindere o meno dalla sussistenza di un "effetto diretto" della normativa comunitaria», il giudice nazionale debba «interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della normativa comunitaria» e nutrendo dubbi quanto alla compatibilità degli artt. 392, n. 1 bis, e 398, n. 5 bis, CPP con gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro, in quanto tali disposizioni del detto codice limitano ai soli reati sessuali o a sfondo sessuale la facoltà per il giudice per le indagini preliminari di ricorrere, rispettivamente, all'assunzione anticipata della prova e alle modalità particolari di assunzione e di accertamento della prova, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla portata degli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro.

Sulla competenza della Corte

19. In forza dell'art. 46, lett. b), UE, le disposizioni dei Trattati CE, CECA e CEEA relative alle competenze della Corte ed all'esercizio di tali competenze, tra le quali figura l'art. 234 CE, sono applicabili a quelle del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, alle condizioni previste all'art. 35 UE. Ne risulta che il regime previsto all'art. 234 CE è destinato ad applicarsi alla competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell'art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste da tale disposizione.

20. Come è stato rilevato al punto 5 della presente sentenza, la Repubblica italiana ha affermato, con una dichiarazione che ha preso effetto il 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che essa accettava la competenza della Corte a statuire sulla validità e sull'interpretazione degli atti previsti dall'art. 35 UE secondo le modalità di cui al n. 3, lett. b), di tale articolo.

21. Per quanto riguarda gli atti previsti all'art. 35, n. 1, UE, il n. 3, lett. b), di tale disposizione dispone, in termini identici a quelli dell'art. 234, commi primo e secondo, CE, che «ogni giurisdizione» di uno Stato membro ha la facoltà di «chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale» su una questione sollevata in una causa dinanzi ad essa pendente e concernente la «validità o l'interpretazione» di tali atti, «se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza».

22. È pacifico, da una parte, che il giudice per le indagini preliminari che agisce nell'ambito di un procedimento penale come quello intentato nella causa principale interviene nell'esercizio di una funzione giurisdizionale, di modo che esso dev'essere considerato come una «giurisdizione di uno Stato membro» ai sensi dell'art. 35 UE (v., in questo senso, a proposito dell'art. 234 CE, sentenze 23 febbraio 1995, cause riunite C □54/94 e C □74/94, Cacchiarelli e Stanghellini, Racc. pag. I □391, e 12 dicembre 1996, cause riunite C □74/95 e C □129/95, X, Racc. pag. I □6609), e, d'altra parte, che la decisione quadro, fondata sugli artt. 31 UE e 34 UE, fa parte degli atti previsti all'art. 35, n. 1, UE, a proposito dei quali la Corte può statuire in via pregiudiziale.

23. Se pertanto la Corte è in linea di principio competente a risolvere la questione pregiudiziale proposta, i governi francese e italiano hanno tuttavia sollevato un'eccezione di irricevibilità contro la domanda proposta, eccezione fondata sul fatto che la soluzione della Corte non sarebbe utile alla definizione della controversia nella causa principale.

24. Il governo francese sostiene che il giudice del rinvio cerca di applicare talune disposizioni della decisione quadro in luogo della normativa nazionale, mentre, secondo gli stessi termini dell'art. 34, n. 2, lett. b), UE, le decisioni quadro non possono comportare un tale effetto diretto. D'altro canto, secondo il detto governo, persino a parere del giudice del rinvio, un'interpretazione del diritto nazionale in conformità con la decisione quadro sarebbe impossibile. Ora, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il principio dell'interpretazione conforme non può sfociare in un'interpretazione contra legem né in un aggravio della posizione di un singolo nell'ambito di un procedimento penale, sul fondamento della sola decisione quadro, il che tuttavia si verificherebbe nel caso di cui alla causa principale.

25. Il governo italiano fa valere in via principale che la decisione quadro e la direttiva comunitaria costituiscono fonti di diritto sostanzialmente diverse l'una dall'altra e che la decisione quadro non fa pertanto sorgere in capo al giudice nazionale un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, così come quello che la Corte ha evidenziato nella sua giurisprudenza relativa alle direttive comunitarie.

26. Senza mettere espressamente in dubbio la ricevibilità della domanda pregiudiziale, i governi svedese e del Regno Unito concordano integralmente con il governo italiano, insistendo in particolare sul carattere intergovernativo della cooperazione fra gli Stati membri nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea.

27. Infine, il governo dei Paesi Bassi pone l'accento sui limiti imposti all'obbligo di interpretazione conforme e solleva la questione di stabilire se, supponendo che tale obbligo si applichi alle decisioni quadro, esso possa trovare applicazione nella causa principale, tenuto conto appunto di tali limiti.

28. Occorre rilevare che, così come è stato sottolineato al punto 19 della presente sentenza, il regime previsto all'art. 234 CE ha tendenza ad applicarsi all'art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste in quest'ultima disposizione.

29. Analogamente all'art. 234 CE, l'art. 35 UE subordina l'adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione che il giudice nazionale reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, di modo che la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell'art. 234 CE è, in linea di principio, trasponibile alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell'art. 35 UE.

30. Ne consegue che la presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l'oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga di elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli atti previsti all'art. 35, n. 1, UE (v., per quanto riguarda l'art. 234 CE, in particolare, sentenze 7 settembre 1999, causa C–355/97, Beck e Bergdorf, Racc. pag. I–4977, punto 22, e 7 giugno 2005, causa C–17/03, VEMW e a., Racc. pag. I–4983, punto 34).

31. Riguardo agli argomenti svolti dai governi italiano, francese, dei Paesi Bassi, svedese e del Regno Unito, occorre esaminare se, come presuppone il giudice nazionale e come sostengono i governi ellenico, francese, portoghese e la Commissione, l'obbligo che incombe alle autorità nazionali di interpretare il loro diritto nazionale per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comunitarie si applichi con gli stessi effetti e limiti qualora l'atto interessato sia una decisione quadro presa sul fondamento del titolo VI del Trattato sull'Unione europea.

32. In caso affermativo, si deve verificare se, come hanno osservato i governi italiano, francese, svedese e del Regno Unito, sia evidente che una soluzione della questione pregiudiziale non possa avere un'incidenza concreta sulla soluzione della controversia nella causa principale tenuto conto dei limiti inerenti all'obbligo di interpretazione conforme.

33. Occorre subito rilevare che la formulazione dell'art. 34, n. 2, lett. b), UE è strettamente ispirata a quella dell'art. 249, terzo comma, CE. L'art. 34, n. 2, lett. b), UE attribuisce un carattere vincolante alle decisioni quadro nel senso che queste ultime «sono vincolanti» per gli Stati membri «quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

34. Il carattere vincolante delle decisioni quadro, formulato in termini identici a quelli dell'art. 249, terzo comma, CE, comporta, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale.

35. La circostanza che le competenze della Corte, in forza dell'art. 35 UE, sono meno estese nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea di quanto non lo siano ai sensi del Trattato CE e il fatto che non esista un sistema completo di rimedi giuridici e di procedure destinato ad assicurare la legittimità degli atti delle istituzioni nell'ambito del detto titolo VI non ostano a questa conclusione.

36. Infatti, indipendentemente dal grado di integrazione considerato dal Trattato di Amsterdam nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa ai sensi dell'art. 1, secondo comma, UE, è perfettamente comprensibile che gli autori del Trattato sull'Unione europea abbiano ritenuto utile prevedere, nell'ambito del titolo VI di tale Trattato, il ricorso a strumenti giuridici che comportano effetti analoghi a quelli previsti dal Trattato CE, al fine di contribuire efficacemente al perseguimento degli obiettivi dell'Unione.

37. L'importanza della competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell'art. 35 UE è confermata dal fatto che, in forza del n. 4 di quest'ultimo, ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del n. 2 del detto articolo, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al n. 1 della stessa disposizione.

38. Tale competenza sarebbe privata dell'aspetto essenziale del suo effetto utile se i singoli non avessero il diritto di far valere le decisioni quadro al fine di ottenere un'interpretazione conforme del diritto nazionale dinanzi ai giudici degli Stati membri.

39. A sostegno della loro tesi, i governi italiano e del Regno Unito fanno valere che, a differenza del Trattato CE, il Trattato sull'Unione europea non comporta alcun obbligo analogo a quello previsto all'art. 10 CE, sul quale la giurisprudenza della Corte si è tuttavia in parte fondata per giustificare l'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale alla luce del diritto comunitario.

40. Questo argomento dev'essere respinto.

41. L'art. 1, secondo e terzo comma, del Trattato sull'Unione europea dispone che tale Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa e che il compito dell'Unione, che è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal detto Trattato, consiste nell'organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.

42. Sarebbe difficile per l'Unione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l'esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, non si imponesse anche nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che è del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni, come ha giustamente rilevato l'avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni.

43. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest'ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all'art. 34, n. 2, lett. b), UE.

44. Occorre tuttavia rilevare che l'obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una decisione quadro quando interpreta le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività.

45. Questi principi ostano in particolare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l'attuazione di quest'ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (v., per quanto riguarda le direttive comunitarie, in particolare, sentenze X, citata, punto 24, e 3 maggio 2005, cause riunite C–387/02, C–391/02 e C–403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I–3565, punto 74).

46. Occorre tuttavia rilevare che le disposizioni che formano oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale non vertono sulla portata della responsabilità penale dell'interessata, ma sullo svolgimento del procedimento e sulle modalità di assunzione della prova.

47. L’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell’interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest’ultimo non può ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo può ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro.

48. Ora, come rilevato dall’avvocato generale al punto 40 delle sue conclusioni, non è evidente che, nella causa principale, un’interpretazione del diritto nazionale conforme alla decisione quadro sia impossibile. Spetta al giudice nazionale verificare se, nella detta causa, un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale sia possibile.

49. Con questa riserva, occorre risolvere la questione pregiudiziale.

Sulla questione pregiudiziale

50. Con la sua questione, il giudice del rinvio cerca sostanzialmente di stabilire se gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima.

51. Conformemente all’art. 3 della decisione quadro, ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento, nonché di fornire elementi di prova, e adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.

52. Gli artt. 2 e 8, n. 4, di tale decisione quadro obbligano ciascuno Stato membro ad agire per garantire alle vittime in particolare un trattamento debitamente rispettoso della loro dignità personale durante il procedimento, ad assicurare che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione e a garantire, ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, la facoltà da parte loro, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.

53. La decisione quadro non definisce la nozione di vulnerabilità della vittima ai sensi dei suoi artt. 2, n. 2, e 8, n. 4. Tuttavia, indipendentemente dalla questione se la circostanza che la vittima di un'infrazione penale sia un minore basti, in linea di massima, per qualificare tale vittima come particolarmente vulnerabile ai sensi della decisione quadro, non può essere contestato che qualora, come nella causa principale, bambini in età infantile sostengano di aver subìto maltrattamenti, per giunta da parte di un'insegnante, tali bambini possano essere così qualificati alla luce, in particolare, della loro età, nonché della natura e delle conseguenze delle infrazioni di cui ritengono di essere stati vittime, al fine di beneficiare della tutela specifica richiesta dalle citate disposizioni della decisione quadro.

54. Nessuna delle tre disposizioni della decisione quadro menzionate dal giudice del rinvio prevede modalità concrete di attuazione degli obiettivi da esse enunciati, che consistono, in particolare, nel garantire alle vittime particolarmente vulnerabili un «trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione», così come il beneficio di «rendere testimonianza in condizioni» particolari, tali da garantire a tutte le vittime un trattamento «debitamente rispettoso della [loro] dignità personale», la possibilità di essere sentite e di «fornire elementi di prova», nonché nel far sì che tali vittime siano interrogate «soltanto per quanto è necessario al procedimento penale».

55. Secondo la normativa controversa nella causa principale, la deposizione resa durante le indagini preliminari deve generalmente essere reiterata all'udienza pubblica per acquisire valore di prova a tutti gli effetti. È tuttavia permesso in taluni casi rendere tale deposizione una sola volta, nel corso delle indagini preliminari, con lo stesso valore probatorio, ma secondo modalità diverse da quelle imposte all'udienza pubblica.

56. Alla luce di quanto sopra, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle citate disposizioni della decisione quadro impone che un giudice nazionale abbia la possibilità, per le vittime particolarmente vulnerabili, di utilizzare una procedura speciale, come l'incidente probatorio diretto all'assunzione anticipata della prova, prevista nell'ordinamento di uno Stato membro, nonché le modalità particolari di deposizione pure previste, se tale procedura risponde in modo ottimale alla situazione di tali vittime e si impone al fine di impedire la perdita degli elementi di prova, di ridurre al minimo la ripetizione degli interrogatori e di impedire le conseguenze pregiudizievoli, per le dette vittime, della loro deposizione in pubblica udienza.

57. Si deve precisare al riguardo che, ai sensi dell'art. 8, n. 4, della decisione quadro, le adottate condizioni in cui rendere testimonianza debbono comunque essere compatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato membro interessato.

58. D'altro canto, in forza dell'art. 6, n. 2, UE, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «Convenzione»), e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto.

59. La decisione quadro deve dunque essere interpretata in maniera tale che siano rispettati i diritti fondamentali, tra i quali occorre in particolare rilevare il diritto ad un processo equo, quale sancito all'art. 6 della Convenzione e interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

60. Spetta al giudice del rinvio accertarsi che, supponendo che il ricorso all'incidente probatorio diretto all'assunzione anticipata della prova e l'audizione secondo modalità particolari previsti dal diritto italiano siano nella fattispecie possibili, in considerazione dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, l'applicazione di queste misure non sia tale da rendere il procedimento penale a carico della sig.ra Pupino, considerato nel suo complesso, iniquo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v., in particolare, Corte eur. dir. dell'uomo, sentenze 20 dicembre 2001, P.S. c. Germania; 2 luglio 2002, S.N. c. Svezia, Recueil des arrêts et décisions 2002 □V; 30598/02).

61. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza pubblica e prima della tenuta di quest'ultima. Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell'ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro.

Costi

62. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza e prima della tenuta di quest'ultima.

Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell'ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro.

Firme

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 maggio 2007

"Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Artt. 6, n. 2, e 34, n. 2, lett. b), UE - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Ravvicinamento delle normative nazionali - Soppressione del controllo della doppia incriminazione - Validità."

Nel procedimento C-303/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 35 UE, dall'Arbitragehof (Belgio) con decisione 13 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2005, nella causa

Advocaten voor de Wereld VZW

contro

Leden van de Ministerraad,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, R. Schintgen, P. Kūris, E. Juhász e J. Klučka, presidenti di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Makarczyk, U. Lõhmus, E. Levits e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 11 luglio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Advocaten voor de Wereld VZW, dai sigg. L. Deleu, P. Bekaert e F. van Vlaenderen, advocaten;
- per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente, assistito dai sigg. E. Jacubowitz e P. de Maeyer, avocats;
- per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
- per il governo spagnolo, dal sig. J.M. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente;
- per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.–C. Niollet, nonché dalla sig.ra E. Belliard, in qualità di agenti;
- per il governo lettone, dalla sig.ra E. Balode–Buraka, in qualità di agente;
- per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualità di agente;
- per il governo olandese, dalle sig.re H.G. Sevenster, M. de Mol e C.M. Wissels, in qualità di agenti;
- per il governo polacco, dal sig. J. Pietras, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalle sig.re S. Nwaokolo e C. Gibbs, in qualità di agenti, assistite dal sig. A. Dashwood, barrister;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra S. Kyriakopoulou, nonché dai sigg. J. Schutte e O. Petersen, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 2006, ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla valutazione della validità della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un ricorso proposto dalla Advocaten voor de Wereld VZW (in prosieguo: la «Advocaten voor de Wereld») dinanzi all'Arbitragehof (organo giurisdizionale preposto al sindacato di legittimità delle leggi), diretto all'annullamento della legge belga 19 dicembre 2003, relativa al mandato d'arresto europeo (Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075; in prosieguo:

Contesto normativo

3. Il quinto 'considerando' della decisione quadro così recita:

«L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

4. Il sesto 'considerando' della decisione quadro enuncia quanto segue:

«Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

5. In conformità al settimo 'considerando' della decisione quadro:

«Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

6. L'undicesimo 'considerando' della decisione così recita:

«Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano tale materia».

7. L'art. 1 della decisione quadro, adottato sul fondamento normativo degli artt. 31, n. 1, lett. a) e b), UE, e 34, n. 2, lett. b), UE, dispone quanto segue:

"1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea."

8. L'art. 2 della decisione quadro stabilisce quanto segue:

"1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,

- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (TUE), di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso."

9. L’art. 31 della decisione quadro prevede quanto segue:

"1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:

a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;

b) accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;

c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; e

d) convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

e) titolo III, capitolo 4 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.

Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.

Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.

3. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri."

Causa principale e questioni pregiudiziali

10. Dalla decisione di rinvio risulta che la Advocaten voor de Wereld, con ricorso del 21 giugno 2004, ha proposto dinanzi all'Arbitragehof un ricorso diretto all'annullamento totale o parziale della legge 19 dicembre 2003, che recepisce le disposizioni della decisione quadro nell'ordinamento belga.

11. A sostegno del suo ricorso, la Advocaten voor de Wereld deduce, tra l'altro, che la decisione quadro è invalida in quanto la materia del mandato d'arresto europeo avrebbe dovuto essere attuata con una convenzione e non con una decisione quadro dato che, in forza dell'art. 34, n. 2, lett. b), UE, le decisioni quadro possono essere adottate solo per «il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», circostanza che, a suo avviso, non si verifica in questa fattispecie.

12. La Advocaten voor de Wereld sostiene inoltre che l'art. 5, n. 2, della legge 19 dicembre 2003, che recepisce nell'ordinamento belga l'art. 2, n. 2, della decisione quadro, viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione poiché, per i fatti punibili menzionati in quest'ultima disposizione, in caso di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, viene disatteso senza un'obiettiva e ragionevole giustificazione il requisito della doppia incriminazione, mentre lo stesso requisito viene mantenuto per altri reati.

13. La Advocaten voor de Wereld afferma inoltre che la legge 19 dicembre 2003 non rispetta neppure i dettami del principio di legalità in materia penale poiché non elenca alcun reato con un contenuto normativo sufficientemente chiaro e preciso, ma soltanto vaghe categorie di condotte indesiderabili. L'autorità giudiziaria che deve decidere sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dispone, ad avviso della ricorrente, di informazioni insufficienti per accertare effettivamente se i reati per cui viene perseguito il ricercato, o per i quali gli è stata inflitta una pena, rientrino in una delle categorie menzionate all'art. 5, n. 2, della detta legge. L'assenza di una definizione chiara e precisa dei reati di cui a tale disposizione condurrà, ad avviso della ricorrente, a disparità nell'applicazione della detta legge da parte delle diverse autorità incaricate dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, con conseguente violazione anche del principio di uguaglianza e di non discriminazione.

14. L'Arbitragehof rileva che la legge 19 dicembre 2003 è la diretta conseguenza della decisione del Consiglio di disciplinare la materia del mandato d'arresto europeo con una decisione quadro. Le censure sollevate dalla Advocaten voor de Wereld nei confronti della detta legge, a suo avviso, valgono ugualmente nei confronti della decisione quadro. Le disparità di interpretazione tra i giudici in ordine alla validità di atti comunitari e della normativa che ne costituisce la trasposizione nel diritto nazionale comprometterebbero l'unità dell'ordinamento giuridico comunitario e lederebbero il principio generale della certezza del diritto.

15. L'Arbitragehof aggiunge che, ai sensi dell'art. 35, n. 1, UE, solo la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità delle decisioni quadro e che, in conformità al n. 2 dello stesso articolo, il Regno del Belgio ha accettato la competenza della Corte in materia.

16. Pertanto, l'Arbitragehof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1. Se la decisione quadro (…) sia compatibile con l'art. 34, n. 2, lett. b), [UE], a norma del quale le decisioni quadro possono essere adottate solo per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. 2) Se l'art. 2, n. 2, della decisione quadro (…), laddove sopprime l'esame del requisito della doppia incriminazione per i reati in esso elencati, sia compatibile con l'art. 6, n. 2, [UE], ed in particolare con il principio di legalità in materia penale e con il principio di uguaglianza e di non discriminazione garantiti da tale disposizione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla ricevibilità

17. Il governo ceco afferma che la prima questione pregiudiziale è irricevibile in quanto obbligherebbe la Corte ad esaminare l'art. 34, n. 2, lett. b), UE, disposizione di diritto primario che non è soggetta al suo sindacato.

18. Questo argomento non è fondato. In conformità all'art. 35, n. 1, UE, infatti, la Corte è competente, alle condizioni previste da tale articolo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni quadro, il che implica necessariamente che, anche in mancanza di un'espressa competenza in tal senso, essa possa essere chiamata ad interpretare disposizioni del diritto primario come l'art. 34, n. 2, lett. b), UE, quando, come nella causa principale, la Corte è invitata a valutare se la decisione quadro sia stata legittimamente adottata sul fondamento normativo di quest'ultima disposizione.

19. Secondo il governo ceco, la prima questione pregiudiziale è irricevibile anche perché dalla decisione di rinvio non emergono chiaramente i motivi pertinenti che giustificherebbero una dichiarazione di invalidità della decisione quadro. Tale governo afferma di essersi trovato nell'impossibilità di presentare adeguate osservazioni su tale questione. In particolare, dato che la Advocaten voor de Wereld avrebbe sostenuto che la decisione quadro non ha condotto ad un ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri, essa avrebbe dovuto presentare argomenti a sostegno di tale affermazione e l'Arbitragehof avrebbe dovuto menzionarli nella decisione di rinvio.

20. Occorre ricordare che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio non solo consentono alla Corte di fornire risposte utili, ma danno altresì ai governi degli Stati membri, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia (v., in particolare, ordinanza 2 marzo 1999, causa C–422/98, Colonia Versicherung e a., Racc. pag. I–1279, punto 5).

21. Nella causa principale, la decisione di rinvio contiene sufficienti indicazioni per soddisfare tali esigenze. Come rilevato al punto 11 di questa sentenza, infatti, da tale decisione emerge che la Advocaten voor de Wereld sostiene la tesi per cui la materia del mandato d'arresto europeo avrebbe dovuto essere attuata con una convenzione e non con una decisione quadro, dato che, in forza dell'art. 34, n. 2, lett. b), UE, le decisioni quadro possono essere adottate solo per «il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», il che non sarebbe avvenuto nella fattispecie.

22. Tali indicazioni sono sufficienti non solo per consentire alla Corte di dare una risposta utile, ma anche per garantire la possibilità, di cui dispongono le parti in causa, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, di presentare osservazioni in conformità all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, come d'altronde testimoniano le osservazioni depositate da tutte le parti intervenute nel procedimento in esame, comprese quelle presentate dal governo ceco.

23. Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale è ricevibile.

Sostanza

24. La Advocaten voor de Wereld, contrariamente a tutte le altre parti che hanno presentato osservazioni nell'ambito del procedimento in esame, sostiene che, in conformità all'art. 34, n. 2, lett. d), UE, la materia del mandato d'arresto europeo avrebbe dovuto essere disciplinata mediante una convenzione.

25. Da una parte, infatti, la decisione quadro non avrebbe potuto essere legittimamente adottata ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari come previsto all'art. 34, n. 2, lett. b), UE, dato che il Consiglio sarebbe autorizzato ad adottare decisioni quadro solo per ravvicinare progressivamente le norme di diritto penale nei soli casi previsti dagli artt. 29, secondo comma, terzo trattino, UE e 31, n. 1, lett. e), UE. Per le altre azioni comuni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, il Consiglio dovrebbe ricorrere a convenzioni, in applicazione dell'art. 34, n. 2, lett. d), UE.

26. Dall'altra parte, ai sensi dell'art. 31 della decisione quadro, essa sostituirebbe, a partire dal 1 ° gennaio 2004, il diritto convenzionale applicabile in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri. Ebbene, solo un atto della stessa natura, ossia una convenzione ai sensi dell'art. 34, n. 2, lett. d), UE, potrebbe legittimamente derogare al vigente diritto convenzionale.

27. Questo argomento non può essere accolto.

28. Come emerge, in particolare, dall'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro e dai suoi 'considerando' da 5 a 7, nonché 11, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione di sentenze o per sottoporle all'azione penale, fondato sul principio del reciproco riconoscimento.

29. Il reciproco riconoscimento dei mandati di arresto spiccati da diversi Stati membri in conformità al diritto dello Stato emittente interessato richiede il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e, più nello specifico, delle norme relative alle condizioni, alle procedure e agli effetti della consegna tra autorità nazionali.

30. È proprio questo l'oggetto della decisione quadro per quanto riguarda, in particolare, le norme riguardanti le categorie di reati elencate per le quali non sussiste un controllo della doppia incriminazione (art. 2, n. 2), i motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa del mandato d'arresto europeo (artt. 3 e 4), il contenuto e la forma di quest'ultimo (art. 8), la trasmissione di siffatto mandato e le modalità di quest'ultima (artt. 9 e 10), le garanzie minime che devono essere concesse al ricercato o arrestato (artt. 11-14), i termini e le modalità della decisione di esecuzione del detto mandato (art. 17) e i termini per la consegna del ricercato (art. 23).

31. La decisione quadro è fondata sull'art. 31, n. 1, lett. a) e b), UE, ai sensi del quale l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è intesa, rispettivamente, a facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria in relazione ai procedimenti e all'esecuzione di decisioni, nonché a facilitare l'estradizione fra Stati membri.

32. Contrariamente a quanto sostiene la Advocaten voor de Wereld, nulla consente di concludere che il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri mediante l'adozione di decisioni quadro in forza dell'art. 34, n. 2, lett. b), UE riguardi unicamente le norme penali di questi ultimi menzionate all'art. 31, n. 1, lett. e), UE, ossia quelle relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili nei settori elencati da quest'ultima disposizione.

33. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, quattro trattino, UE, lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia figura tra gli obiettivi perseguiti dall'Unione e l'art. 29, primo comma, UE prevede che, per fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in tale spazio, gli Stati membri sviluppano un'azione in comune, in particolare nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. In forza del secondo comma, secondo trattino, dello stesso articolo, tale obiettivo è perseguito anche mediante una «più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri […] a norma degli articoli 31 [UE] e 32 [UE]».

34. L'art. 31, n. 1, lett. a) e b), UE non contiene tuttavia nessuna indicazione sugli strumenti giuridici che devono essere utilizzati a tal fine.

35. Peraltro, è in termini generali che l'art. 34, n. 2, UE dispone che il Consiglio «adotta misure e promuove (…) la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione» e autorizza «[a] questo scopo» il Consiglio ad adottare diversi tipi di atti, elencati al detto n. 2, lett. a) □d), tra cui le decisioni quadro e le convenzioni.

36. Inoltre, né l'art. 34, n. 2, UE né alcun'altra disposizione del Titolo VI del Trattato UE operano una distinzione relativa ai tipi di atti che possono essere adottati in funzione della materia su cui verte l'azione comune nel settore della cooperazione penale.

37. L'art. 34, n. 2, UE non stabilisce neanche un ordine di priorità tra i diversi strumenti elencati in tale disposizione, di modo che non si può escludere che il Consiglio possa scegliere tra diversi strumenti per disciplinare la stessa materia, fatti salvi i limiti imposti dalla natura dello strumento scelto.

38. Pertanto, l'art. 34, n. 2, UE, nella parte in cui elenca e definisce, in termini generali, i diversi tipi di strumenti giuridici di cui ci si può avvalere per «realizzare gli obiettivi dell'Unione» enunciati al Titolo VI del Trattato UE, non può essere interpretato nel senso di escludere che il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri mediante l'adozione di una decisione quadro in forza del detto n. 2, lett. b), possa riguardare settori diversi da quelli menzionati all'art. 31, n. 1, lett. e), UE e, in particolare, la materia del mandato d'arresto europeo.

39. L’interpretazione secondo la quale il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri mediante l’adozione di decisioni quadro non è autorizzato solamente nei settori di cui all’art. 31, n. 1, lett. e), UE, è corroborata dallo stesso n. 1, lett. c), il quale dispone che l’azione comune è diretta altresì a conseguire la «garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione [giudiziaria in materia penale]», senza distinguere tra diversi tipi di atti che possono essere utilizzati ai fini del ravvicinamento di tali disposizioni.

40. Nel caso di specie, dato che l’art. 34, n. 2, lett. c), UE esclude che il Consiglio possa avvalersi di una decisione per procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e che lo strumento giuridico della posizione comune deve limitarsi a definire l’orientamento dell’Unione in merito a una questione specifica, ci si domanda quindi se, contrariamente a quanto sostiene la Advocaten voor de Wereld, il Consiglio poteva legittimamente disciplinare la materia del mandato d’arresto europeo mediante una decisione quadro piuttosto che una convenzione ex art. 34, n. 2, lett. d), UE.

41. È vero che il mandato d’arresto europeo avrebbe anche potuto essere disciplinato con una convenzione; tuttavia, rientra nella discrezionalità del Consiglio la possibilità di privilegiare lo strumento giuridico della decisione quadro quando siano presenti le condizioni per l’adozione di tale atto.

42. Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che, in conformità all’art. 31, n. 1, della decisione quadro, a partire dal 1° gennaio 2004 quest’ultima sostituisce, nelle sole relazioni tra gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni delle precedenti convenzioni relative all’estradizione elencate in tale disposizione. Qualsiasi altra interpretazione che non trovi sostegno né nell’art. 34, n. 2, UE né in altre disposizioni del Trattato UE rischierebbe di privare dell’aspetto essenziale del suo effetto utile la facoltà riconosciuta al Consiglio di adottare decisioni quadro in settori precedentemente disciplinati da convenzioni internazionali.

43. Ne consegue che la decisione quadro non è stata adottata in violazione dell'art. 34, n. 2, lett. b), UE.

Sulla seconda questione

44. La Advocaten voor de Wereld, contrariamente a tutte le altre parti che hanno presentato osservazioni nell'ambito del procedimento in esame, afferma che l'art. 2, n. 2, della decisione quadro, sopprimendo il controllo della doppia incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, è in contrasto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, nonché con il principio di legalità in materia penale.

45. Occorre innanzitutto rilevare che, in forza dell'art. 6 UE, l'Unione è fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Ne consegue che le istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti ai trattati e ai principi generali di diritto, al pari degli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenze 27 febbraio 2007, causa C–354/04 P, Gestoras pro Amnistía e a./Consiglio, Racc. pag. I–0000, punto 51, e causa C–355/04 P, Segi e a./Consiglio, Racc. pag. I–0000, punto 51).

46. È pacifico che tra tali principi rientrano quello della legalità dei reati e delle pene, nonché il principio di uguaglianza e non discriminazione, principi altresì ribaditi, rispettivamente, dagli artt. 49, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU 2000 C 364, pag. 1).

47. Spetta pertanto alla Corte valutare la validità della decisione quadro alla luce dei detti principi.

Sul principio di legalità dei reati e delle pene

48. Secondo la Advocaten voor de Wereld, l'elenco di oltre trenta reati per i quali la tradizionale condizione della doppia incriminazione viene abbandonata quando lo Stato membro emittente li punisce con una pena privativa della libertà avente un massimo edittale di almeno tre anni è talmente vago e indefinito da violare, o perlomeno da poter violare, il principio di legalità in materia penale. suo avviso, i reati inclusi in tale elenco non sono corredati della loro definizione di legge, ma costituiscono categorie, definite in maniera molto vaga, di condotte indesiderabili. La persona che è stata privata della libertà in esecuzione di un mandato d'arresto europeo senza verifica della doppia incriminazione non godrebbe della garanzia secondo cui la legge penale deve soddisfare condizioni di precisione, chiarezza e prevedibilità tali da consentire a ciascuno di sapere, nel momento in cui commette un atto, se quest'ultimo costituisce o no un reato, e ciò contrariamente a quanto accade a chi è privato della libertà mediante uno strumento diverso dal mandato d'arresto europeo.

49. Va ricordato che il principio della legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), che fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato parimenti sancito da diversi trattati internazionali, in particolare dall'art. 7, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v., in questo senso, segnatamente, sentenze 12 dicembre 1996, cause riunite C−74/95 e C−129/95, X, Racc. pag. I−6609, punto 25, e 28 giugno 2005, cause riunite C−189/02 P, C−202/02 P, da C−205/02 P a C−208/02 P e C−213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I−5425, punti 215−219).

50. Tale principio implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza Coëme e a. c. Belgio del 22 giugno 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000−VII, § 145).

51. In conformità all'art. 2, n. 2, della decisione quadro, i reati elencati in tale disposizione «se [nello] Stato membro [emittente] il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni», danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo indipendentemente dalla doppia incriminazione per tale fatto.

52. Di conseguenza, anche se gli Stati membri riprendono letteralmente l'elenco delle categorie di reati di cui all'art. 2, n. 2, della decisione quadro per darle attuazione, la definizione stessa di tali reati e le pene applicabili sono quelle risultanti dal diritto «dello Stato membro emittente». La decisione quadro non è volta ad armonizzare i reati in questione per quanto riguarda i loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredati.

53. Se è vero che il citato art. 2, n. 2, della decisione quadro sopprime il controllo della doppia incriminazione per le categorie di reati menzionate in tale disposizione, la loro definizione e le pene applicabili continuano a rientrare nella competenza dello Stato membro emittente, il quale, come peraltro recita l'art. 1, n. 3, della stessa decisione quadro, deve rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 UE e, di conseguenza, il principio di legalità dei reati e delle pene.

54. Ne risulta che l'art. 2, n. 2, della decisione quadro, nella parte in cui sopprime il controllo della doppia incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.

Sul principio di uguaglianza e di non discriminazione

55. Secondo la Advocaten voor de Wereld, la decisione quadro viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione in quanto, per i reati diversi da quelli oggetto dell'art. 2, n. 2 di tale decisione, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato spiccato costituiscano un reato ai sensi dell'ordinamento dello Stato membro di esecuzione. A suo avviso, tale distinzione non è oggettivamente giustificata. La soppressione del controllo della doppia incriminazione sarebbe a maggior ragione criticabile perché la decisione quadro non contiene nessuna definizione circostanziata dei fatti per cui è richiesta la consegna. Il regime istituito da tale decisione produrrebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra singoli a seconda che i fatti incriminati si siano svolti nello Stato membro di esecuzione o fuori da tale Stato. Tali singoli sarebbero quindi giudicati in maniera diversa ai fini della privazione della libertà senza che ciò sia giustificato.

56. Occorre rilevare che il principio di uguaglianza e di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 26 ottobre 2006, causa C–248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun, Racc. pag. I–10211, punto 72 e giurisprudenza citata).

57. Per quanto riguarda, da un lato, la scelta delle 32 categorie di reati elencate all'art. 2, n. 2, della decisione quadro, il Consiglio ha ben potuto ritenere, in base al principio del reciproco riconoscimento e considerato l'elevato grado di fiducia e di solidarietà tra gli Stati membri, che, vuoi per la loro stessa natura, vuoi per la pena comminata - d'un massimo edittale di almeno tre anni - le categorie di reati di cui trattasi rientrassero tra quelle che arrecano all'ordine e alla sicurezza pubblici un pregiudizio tale da giustificare la rinuncia all'obbligo di controllo della doppia incriminazione.

58. Pertanto, anche ritenendo paragonabili la situazione di persone sospettate di aver commesso reati rientranti nell'elenco dell'art. 2, n. 2, della decisione quadro, o condannate per aver perpetrato siffatti reati, e quella di persone sospettate di aver commesso, o condannate per aver commesso, reati diversi da quelli elencati in tale disposizione, la distinzione risulta, in ogni caso, oggettivamente giustificata.

59. Per quanto attiene, dall'altro lato, al fatto che la mancanza di precisione nella definizione delle categorie di reati in questione rischierebbe di generare disparità nell'attuazione della decisione quadro nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, è sufficiente rilevare che l'oggetto di quest'ultima non è l'armonizzazione del diritto penale sostanziale degli Stati membri e che nessuna disposizione del Titolo VI del Trattato UE, i cui artt. 34 e 31 sono stati scelti come fondamento normativo di tale decisione quadro, subordina l'applicazione del mandato d'arresto europeo all'armonizzazione delle normative penali degli Stati membri nell'ambito dei reati in esame (v., per analogia, tra le altre, sentenze 11 febbraio 2003, cause riunite C–187/01 e C–385/01, Gözütok e Brügge, Racc. pag. I–1345, punto 32, nonché 28 settembre 2006, causa, C–467/04, Gasparini e a., Racc. pag. I–9199, punto 29).

60. Ne consegue che l'art. 2, n. 2, della decisione quadro, nella parte in cui sopprime il controllo della doppia incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per violazione dell'art. 6, n. 2, UE e, più nello specifico, dei principi di legalità dei reati e delle pene e di uguaglianza e di non discriminazione.

61. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere che dall'esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun elemento idoneo ad infirmare la validità della decisione quadro.

Costi

62. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Dall'esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun elemento idoneo ad infirmare la validità della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Firme

ALLEGATO VII

DECISIONI DI ALCUNE CORTI SUPREME (in sintesi)

Portogallo

- **richiesta della Spagna di consegna di un cittadino portoghese. Il MAE è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva di tre anni.**

Con decisione della Corte d'appello di Évora si è proceduto alla consegna del cittadino portoghese affinché questi potesse scontare la pena. Il pubblico ministero ha interposto ricorso avverso la decisione invocando l'articolo 4, paragrafo 6 della decisione quadro e l'assenza di reciprocità da parte della Spagna (cfr. legge 3/2003 del 14 marzo, articolo 12, paragrafo 2, lettera f)).

Pur riconoscendo che in base alla giurisprudenza spagnola in una situazione analoga si sarebbe adottata una posizione diversa, la Corte suprema, nell'applicare l'articolo 33, paragrafo 5 della Costituzione della Repubblica portoghese, ha statuito che la mancanza di reciprocità non poteva ostare alla cooperazione nell'Unione europea e ha pertanto deciso di consegnare il cittadino portoghese all'autorità giudiziaria spagnola competente ai fini dell'esecuzione della sentenza.

- **L'imputato ha interposto ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Lisbona, che consentiva la sua consegna alle autorità spagnole, a motivo che non aveva presentato la sua difesa per iscritto e che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non era al corrente della decisione dell'autorità giudiziaria emittente.**

La Corte costituzionale ha statuito, come la Corte suprema di giustizia, che la difesa scritta è obbligatoria solo a fronte di un'audizione orale, il che non è stato e che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione era al corrente della decisione dell'autorità giudiziaria emittente. La decisione era semplicemente sfavorevole all'imputato che, naturalmente, non ha gradito.

- L'imputato ha interposto ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Lisbona, che consentiva la sua consegna alle autorità belghe perché, innanzitutto, la decisione non era valida in quanto il modello era stato rielaborato e compilato più volte, il che rendeva oscura l'accusa, e in secondo luogo perché vi erano motivi per rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

La Corte suprema ha deciso che:

1. La Corte d'appello aveva effettivamente chiesto ulteriori informazioni sulle circostanze del caso per poter essere in grado di determinare il tipo di reato e di concludere che dal momento che il reato rientrava nelle fattispecie elencate nell'articolo 2, non occorreva verificarne la doppia incriminazione.

2. Per quanto riguarda i motivi di rifiuto menzionati dall'imputato, nessuno degli elementi presentati dall'autorità giudiziaria emittente, in ordine alla nazionalità dell'imputato, al luogo o alla natura dei fatti, giustifica un esame dei motivi di non esecuzione, che sarebbe comunque facoltativo. La decisione di consegna della Corte d'appello di Lisbona è stata pertanto confermata.

Cipro

Il 7 novembre 2005 la Corte suprema di Cipro ha preso una decisione di rilievo per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

La Corte suprema della Repubblica di Cipro ha sostenuto la decisione della Corte distrettuale in un ricorso presentato dal procuratore generale avverso la suddetta decisione che concludeva che l'arresto di un cittadino cipriota con relativa consegna alle autorità giudiziarie del Regno Unito in forza di un mandato d'arresto europeo non poteva essere effettuato, in quanto la legge che recepisce la decisione quadro nell'ordinamento giuridico interno è incostituzionale. La Costituzione di Cipro vieta l'estradizione dei cittadini ciprioti verso altri paesi.

I due argomenti principali presentati dal procuratore generale in appello, ossia che la procedura del mandato di arresto europeo non è uguale a quella dell'estradizione e che in ogni caso il principio del primato del diritto comunitario su quello interno degli Stati membri si dovrebbe applicare *mutatis mutandi* alla legislazione dell'Unione europea, sono stati ricusati dalla Corte in base al ragionamento seguente:

a. anche se la natura del mandato d'arresto europeo è stata discussa, soprattutto attraverso riferimenti alla decisione della Corte suprema polacca sulla stessa materia, la Corte ha deciso che a prescindere dalla sua natura e dal fatto che equivalga o meno ad estradizione, non ha potuto trovare una base giuridica appropriata nella Costituzione che giustificasse l'arresto di un cittadino cipriota al fine di consegnarlo alle autorità giudiziarie competenti di un altro Stato membro in forza di un mandato d'arresto europeo. I motivi che giustificano l'arresto sono esaurientemente elencati nella Costituzione e nessuno di quelli può essere interpretato nel senso di consentire l'arresto e la consegna di cittadini ciprioti ad un altro Stato membro. Non si poteva pertanto interpretare il diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione europea.

b. Le decisioni quadro adottate in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea non hanno efficacia diretta. I risultati attesi, che sono vincolanti per gli Stati membri, possono essere ottenuti soltanto attraverso il recepimento con le opportune procedure legittime in vigore in ciascuno Stato membro. Secondo la Corte, ciò non è stato fatto a Cipro, in quanto le disposizioni della pertinente normativa che recepisce la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo sono in conflitto con le disposizioni della Costituzione. Con questo ragionamento, la Corte conclude, anche se non in modo esplicito, che le decisioni quadro non possono essere considerate superiori alla Costituzione.

In seguito alla decisione della Corte suprema e tenendo conto delle relativa conseguenze per l'osservanza degli obblighi della Repubblica di Cipro a norma del trattato sull'Unione europea, il governo ha deciso di trasmettere alla Camera dei Rappresentanti una proposta di modifica della Costituzione.

Nel frattempo e finché non sarà modificata la Costituzione, le autorità competenti cipriote non saranno in grado di eseguire mandati d'arresto europei emessi dalle autorità competenti di altri Stati membri nei confronti di cittadini ciprioti.

A *Cipro*, con decisione del 7 novembre 2005 la Corte suprema ha dichiarato la legge che recepiva il mandato d'arresto europeo contraria alla Costituzione cipriota. Una revisione è entrata in vigore il 28 luglio 2006. Il nuovo articolo 11, in seguito alla modifica, introduce tuttavia un limite temporale alla possibilità di consegnare cittadini nazionali, in quanto la consegna è possibile solo per atti commessi dopo la data di adesione di Cipro all'Unione, vale a dire il 1° maggio 2004.

Francia

- **Emissione di un mandato d'arresto europeo per atti commessi prima e dopo il 1° novembre 1993**

Nella sentenza n. 5233 del 21 settembre 2004 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che un mandato d'arresto europeo può essere eseguito laddove la richiesta di consegna ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà riguardi almeno un reato commesso dopo il 1° novembre 1993.

- **Atti commessi in parte in Francia**

Nella sentenza n. 4351 dell'8 luglio 2004 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che gli atti commessi in parte nel territorio francese giustificano il rifiuto di consegna.

- **Obbligo dell'autorità giudiziaria di esaminare sistematicamente se la pena possa essere scontata in Francia (articolo 695-24-2° del codice di procedura penale)**

Nella sentenza n. 4540 del 5 agosto 2004 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che la sezione cui sono assegnate le indagini preliminari e che deve decidere sulla consegna di una persona oggetto di mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza, non è tenuta a esaminare se la pena possa essere scontata nel territorio nazionale.

- **Consegna per reati non punibili secondo la legge francese**

Nella sentenza n. 4540 del 5 agosto 2004 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che la sezione cui sono assegnate le indagini preliminari non può legittimamente ordinare la consegna di un cittadino francese oggetto di un mandato d'arresto europeo per fatti che non costituiscono reato per la legislazione francese.

- **Natura della procedura del mandato d'arresto europeo**

Nella sentenza n. 4630 del 5 agosto 2004 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che la procedura del mandato d'arresto europeo e relative modalità d'applicazione non costituiscono leggi relative al regime d'esecuzione e applicazione delle pene ai sensi dell'articolo 112-2-3° del codice penale e che, pertanto, a norma dell'articolo 32 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, si applicano a fatti commessi a decorrere dal 1° novembre 1993 (cfr. anche sezione penale del 23 novembre 2004, n. 6578).

- **Rilevanza del termine di sei giorni entro il quale ricevere il mandato d'arresto europeo**

Nella sentenza n. 4785 del 1° settembre 2004 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che il termine di 6 giorni fissato dalla legislazione francese per la ricezione dell'originale o di una copia del mandato d'arresto europeo non è soggetto ad eccezione di nullità. La questione se l'inosservanza di tale termine giustifichi il rilascio della persona non è stata ancora risolta.

- **Validità di un mandato d'arresto europeo emesso in seguito alla segnalazione Schengen in base alla quale la persona era stata arrestata**

Nella sentenza n. 5548 del 5 ottobre 2004 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che la sezione cui sono assegnate le indagini preliminari che rifiuta di consegnare una persona arrestata in seguito all'emissione di un mandato d'arresto internazionale su segnalazione nel sistema Schengen in quanto l'emissione del mandato d'arresto europeo era successiva alla segnalazione, non fornisce fondamento giuridico alla propria decisione (cfr. anche sezione penale del 1° febbraio 2005, n. 00742).

- **Natura delle decisioni della sezione cui sono assegnate le indagini preliminari in seguito ad una decisione di consegna (articolo 695-46 del codice di procedura penale)**

Nella sentenza n. 5834 del 13 ottobre 2004 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che quando la sezione cui sono assegnate le indagini preliminari è adita per una richiesta di autorizzazione a procedere per reati diversi da quello che ha motivato la consegna, commessi prima di quest'ultimo, tale sezione giudica senza possibilità di ricorso (cfr. sezione penale del 14 dicembre 2004, n. 7034).

- **Consegna temporanea in mancanza di una misura di sicurezza privativa della libertà (articolo 695-39 del codice di procedura penale).**

Nella sentenza n. 7071 del 13 ottobre 2004 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che l'articolo 695-39 del codice di procedura penale non subordina la decisione di consegna temporanea di una persona ricercata e perseguita in Francia alla mancanza di un misura di sicurezza privativa della libertà nei confronti di tale persona.

- **Consegna di una persona condannata ad una misura di sicurezza privativa della libertà (articolo 695-12 del codice di procedura penale).**

Nella sentenza n. 3197 del 25 maggio 2005 la Corte di cassazione, sezione penale, ha statuito che la consegna di una persona condannata ad una misura di sicurezza privativa della libertà, nella fattispecie reclusione in una struttura psichiatrica soggetta a revisione ogni sei mesi, era conforme alle disposizioni degli articoli da 695-11 a 695-24 del codice di procedura penale in quanto la durata della misura di sicurezza privativa della libertà era superiore alla pena detentiva di quattro mesi.

ALLEGATO VIII

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO E RELATIVI ESTREMI IN RELAZIONE AL MAE

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO Elenco dei punti di contatto e relativi estremi					
PAESE	**PERSONA DI CONTATTO**	**INDIRIZZO**	**N. TELEFONO**	**N. FAX**	**E-MAIL**
BE Belgio	Ms. Marie-Hélène DESCAMPS	Ministère de la Justice Bd de Waterloo, 115 1000 Bruxelles	+ 32 2 542 6728	+ 32 2 542 70 25	marie-helene.descamps@just.fgov.be
BG Bulgaria	Ms. Milena PETROVA	Ministry of Justice 1, Slavianska Str. 1040 SOFIA	+ 359 2 9237 418		m.petrova@justice.government.bg
CZ Repubblica ceca	Ms. Nicole Petrikovitsová	Ministry of Justice International Department International Treaties and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Unit, Vyšehradská 16, CZ 128 10 Prague	+420 / 221 997 923 or 221 997 925	+420 / 221 997 919 or 221 997 986	npetrikovitsova@msp.justice.cz / om@msp.justice.cz
DK Danimarca	Mr. Morten N. JACOBSEN	Ministry of Justice Slotsholmsgade 10 1216 Copenhagen K	+ 45 72 26 86 01	+ 45 33 92 26 89	mnja@jm.dk
DE Germania	Dr. Ralf RIEGEL Dr. Yvonne WILMS	Bundesamt für Justiz Adenauerallee 99-103, 53113 BONN	+ 49 228 99 410 5310 + 49 228 99 410 5395	+ 49 228 99 41 5591	Ralf.Riegel@bfj.bund.de Yvonne.Wilms@bfj.bund.de
EE Estonia	Ms. Imbi MARKUS Astrid LAURENDT-HANIOJA	Ministry of Justice International Legal Cooperation Unit Tõnismägi 5a Tallinn 15911 Estonia	+ 372 620 81 90 +372 620 81 86	+ 372 620 81 09 +372 620 81 09/91	imbi.markus@just.ee astrid.laurend@just.ee
EL Grecia	Mrs Elsa DAFNI Head of Section of International Judicial Cooperation in Criminal Matters	Ministry of Justice Greece	+ 30 210 776 7311	+ 30 210 776 7497	mjust4@otenet.gr
ES Spagna	Mr. Luis AGUILERA RUIZ Ms Ana GALLEGO	REPER Deputy General Director for International Judicial Cooperation	+ 32 2 509 8819 + 34 91 390 2298	 + 34 91 390 4457	luis.aguilera@reper.mae.es ana.gallego@mjusticia.es
FR Francia	Mr. Loic GUERIN / Mr. Samuel LAINE Chef du Bureau de l'entraide pénale internationale Bureau de l'entraide pénale internationale Direction des affaires criminelles et des Graces Ministère de la Justice	Ministère de la justice 14, rue Halévy 75001 Paris	+ 33 1 44 86 14 36 + 33 1 44 86 14 00	+ 33 1 44 86 14 11	loic.guerin@justice.gouv.fr samuel.laine@justice.gouv.fr

PAESE	PERSONA DI CONTATTO	INDIRIZZO	N. TELEFONO	N. FAX	E-MAIL
IE Irlanda	Ms. Anne FARRELL	Department of Justice, Equality & Law Reform Pinebrook House Harcourt Street Dublin 2	+ 353 1 602 8574	+ 353 1 602 8472	warrantsmail@justice.ie
IT Italia	Mr. Gabriele IUZZOLINO	Italian Ministry of Justice Via Arenula 70 00 186 Roma	+ 39 06 688 52 682	+ 39 06 68897568	gabriele.iuzzolino@ giustizia.it
CY Cipro	Mrs. Eleni LOIZIDOU Senior Law Officer	Law Office of the Republic	+ 357 22 889100 + 357 22 889156 (direct)	+ 357 22 66 50 80	att.gen@law.gov.cy
LV Lettonia	Maris STRADS Prosecutor	International Cooperation Division Prosecutor General's Office	+ 371 704 4562	+ 371 704 4804	maris.strads@lrp.gov.lv
	Mr. Juris BULANS Legal Adviser	Ministry of Justice Brivibas Buld, 36 LV - 1536 RIGA	+371 6703 6913	+ 371 6703 6916	juris.bulans@tm.gov.lv
LT Lituania	Ms. Andrada BAVEJAN	Ministry of Justice International Law Department Division of Legal Cooperation Gedimino ave. 30/1 LT-01104 Vilnius	+ 370 526 629 40	+ 370 526 628 54	a.bavejan@tm.lt
	Mr. Rolandas TILINDIS	Prosecutor's General Office Div of International Relations and Legal Assistance A. Smetonos str. 4 LT-01515 Vilnius	+ 370 526 623 60	+ 370 526 623 17	rolandas.tilindis@ prokuraturos.lt
LU Lussemburgo	Mrs. Annick HARTUNG	Ministère de la Justice 16 Boulevard Royal L-2934 Luxembourg	+ 352 478 8526	+ 352 22 0519	annick.hartung@ mj.etat.lu
HU Ungheria	Dr. Klára NÉMETH-BOKOR Head of Department	Department of International Criminal Law Ministry of Justice and Law Enforcement	36-1-4413113	36-1-4413112	bokork@irm.gov.hu nemzb@irm.gov.hu
MT Malta	Dr. Donatella FRENDO DIMECH Senior Counsel of the Republic	International Cooperation in Criminal Matters Unit, Attorney General's Agency The Palace Valletta Malta	+ 356 212 21223	+ 356 256 83103	donatella.m.frendo-dimech@gov.mt
NL Paesi Bassi	Mrs. Marjorie BONN Senior legal adviser	Ministry of Justice Schedeldoekshaven 100 2500 EH Den Haag	+31 70 370 6632	+31 70 370 7519	m.bonn@minjus.nl
AT Austria	Mr. Stefan BENNER	Ministry of Justice Museumstraße 7 1016 Wien	+ 43 1 52152 2225	+ 43 1 52152 2500	stefan.benner@bmj.gv.at

PAESE	PERSONA DI CONTATTO	INDIRIZZO	N. TELEFONO	N. FAX	E-MAIL
PL Polonia	Mrs Alicja KLAMCZYNSKA	Ministry of Justice Dept. of Judicial Assistance and European Law Ujazdowskie 11 Ave. 00-950 WARSAW Poland	+ 48 22 56 18 406	+ 48 22 62 80 949	klamczynska@ms.gov.pl
PT Portogallo	Ms. Patrica LISA Legal Adviser	Bureau for International Affairs (Gabinete para as Relações Internacionais) - Ministry of Justice	+ 351 217 924 030	+ 351 217 924 032	plisa@dgpj.mj.pt
RO Romania	Mr. Florin RAZVAU RADU Ms. Mariana ZAINEA Ms. Cătălina MIRON	Ministry of Justice Apolodor 17 Bucarest	+ 40 21 3118951	+ 40 21 3101662	rradu@just.ro mzainea@just.ro gmiron@just.ro
SI Slovenia	Mrs Ana Bučar	Ministry of Justice of the Republic of Slovenia Directorate for International Cooperation Unit of Mutual Assistance Zupanciceva 3 1000 Ljubljana	+ 386 1 369 56 10	+ 386 1 369 5306	ana.bucar@gov.si
SK Slovacchia	Mr Branislav BOHACIK Director	Ministry of Justice of the Slovak Republic International Law and European Integration Department Division for Judicial Co-operation in Criminal Matters Zupne namestia 13 813 11 Bratislava	+ 421 2 593 53240	+ 421 2 593 53604	branislav.bohacik@ justice.sk
FI Finlandia	Ms. Johanna HERVONEN District Prosecutor	Helsinki District Prosecutor's Office POB 318 00181 Helsinki FINLAND	+ 358 10 362 2401	+ 358 10 3622203	johanna.hervonen@ oikeus.fi helsinki.sy@oikeus.fi
SE Svezia	Mr. Joakim ZETTERSTEDT Legal Adviser	Ministry of Justice Division for Criminal Cases and International Judicial Cooperation SE - 103 33 STOCKHOLM	+ 46 8 405 1000	+ 46 8 4054676	joakim.zetterstedt@ justice.ministry.se
UK Regno Unito	Ms. Ferella TAYLOR / Mr. Richard WEST	Judicial Co-operation Unit Home Office 5th Floor, Fry Building 2 Marsham Street London SW1P 4DF	+ 44 20 7035 1263	+ 44 20 7035 6986	richard.west@ homeoffice.gsi.gov.uk
	Mr. David Dickson	International Co-operation Unit (all matters concerning the EAW in Scotland)	+ 44 131 243 8152	+ 44 131 2438153	DavidJ.Dickson @copfs.gsi.gov.uk

PAESE	PERSONA DI CONTATTO	INDIRIZZO	N. TELEFONO	N. FAX	E-MAIL
SGC Segretariato generale del Consiglio	Mr. Hans G. NILSSON Mr. Guy STESSENS Mr. Angel GALGO	General Secretariat of the Council of the EU	+ 32 2 281 79.33 + 32 2 281 79.15 + 32 2 281 67 11 + 32 2 281 77 92	+ 32 2 281 63.54	hans.nilsson@consilium.europa.eu guy.stessens@consilium.europa.eu angel.galgo@consilium.europa.eu